Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 733

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 4 maggio 2022

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . *Pag.* 5

2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione):

Plenaria . . . . . » 6

2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . » 8

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

Plenaria . . . . . » 9

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria . . . . . » 22

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 33

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2185 (Riunione n. 2) . . . . . » 38

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 38

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 44

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . » 65

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Pc-Idv: CAL-Pc-Idv; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

5ª - Bilancio:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 72
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 83
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 91) . . . . . » 89

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Plenaria . . . . . » 90

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 369) . . . . . » 94
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 370) . . . . . » 94
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 371) . . . . . » 95

10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 96

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria . . . . . » 102

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 106

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 113
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 104) . . . . . » 116
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 116

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria (*)

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . *Pag.* 118

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:
Plenaria . . . . . » 123
Ufficio di Presidenza . . . . . » 124

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:
Plenaria . . . . . » 127

Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 129

Per la semplificazione:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 131

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 733º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 maggio 2022.*

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria . . . . . *Pag.* 132

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria . . . . . *Pag.* 133

COMMISSIONI 1ª e 7ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

Mercoledì 4 maggio 2022

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 13,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1764) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-*bis *del codice penale***

(1524) ***ALFIERI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente PETROCELLI, d'intesa con il senatore Ostellari, Presidente della Commissione giustizia, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(2331) ***Emanuele PELLEGRINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente PETROCELLI, d'intesa con il senatore Ostellari, Presidente della Commissione giustizia, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONI 2ª e 12ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

12ª (Igiene e sanità)

Mercoledì 4 maggio 2022

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
PARENTE

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
D'ALFONSO

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE REFERENTE

(2564) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ALFONSO, a seguito delle interlocuzioni con la Presidenza del Senato, rispetto alle improponibilità dichiarate nelle sedute del 27 e 28 aprile, anche a nome del presidente Girotto, revoca l'improponibilità delle proposte: 2.0.3, 7.0.1 (dichiarata limitatamente al capoverso 7-*quinquies)*, 19.0.21, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 22.0.10, 22.0.11 testo 2, 22.0.12, 22.0.13, 22.0.43, 23.0.2, 22.0.14, 28.0.8, 32.0.3, 33.0.5, 36.0.23 e 37.0.61.

Gli emendamenti 12.0.6, 33.0.2, 37.0.5, 37.0.35, sui quali il giudizio era sospeso, sono proponibili.

Dichiara invece improponibili gli emendamenti: 12.0.33. 12.0.34, 12.0.34 (testo 2), 18.0.14, 36.0.9, 36.0.13, 36.0.19, 37.0.38, 37.0.41a (testo 2), 37.0.53, 37.0.54, 37.0.55. Le restanti improponibilità già dichiarate restano confermate.

Segnala peraltro che i seguenti emendamenti sono stati ricollocati come aggiuntivi ad altri articoli e pertanto rinumerati: il 12.0.37 diventa 13.0.8 (*già* 12.0.37); il 12.0.38 diventa 13.0.9 (*già* 12.0.38); il 19.0.21 di-

venta 10.0.94 (*già* 19.0.21); il 20.0.12 diventa 10.0.95 (*già* 20.0.12); il 22.0.14 diventa 10.0.96 (*già* 22.0.14); il 36.0.7 diventa 10.0.97 (*già* 36.0.7); il 22.0.10 diventa 10.0.98 (*già* 22.0.10); il 22.0.11 testo 2 diventa 10.0.99 (*già* 22.0.11 testo 2); il 22.0.12 diventa 10.0.100 (*già* 22.0.12); il 22.0.13 diventa 10.0.101 (*già* 22.0.13); il 22.0.43 diventa 10.0.102 (*già* 22.0.43); il 23.0.2 diventa 10.0.103 (*già* 23.0.2); il 22.0.55 diventa 10.0.104 (*già* 22.0.55); il 37.0.4 diventa 10.0.105 (*già* 37.0.4); il 37.0.63 diventa 10.0.106 (*già* 37.0.63); il 28.0.8 diventa 7.0.40 (*già* 28.0.8); il 35.0.1 diventa 29.0.2 (*già* 35.0.1); il 18.0.8 diventa 5.0.22 (*già* 18.0.8); il 37.0.44 diventa 5.0.23 (*già* 37.0.44); il 36.0.23 diventa 12.0.44 (*già* 36.0.23); il 37.0.60 diventa 36.0.26 (*già* 37.0.60); il 37.0.61 diventa 12.0.45 (*già* 37.0.61); il 37.0.45 diventa 31.0.15 (*già* 37.0.45); il 23.37 diventa 29.9 (*già* 23.37); il 33.0.5 diventa 5.0.24 (*già* 33.0.5).

Informa poi che, come preannunciato ieri, è pervenuto l'emendamento del Governo 1.0.1000 – pubblicato in allegato – che recepisce i contenuti del decreto-legge n. 38 del 2022 (A.S. 2599). Alla scadenza del termine, sono stati presentati i subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2 e 1.0.1000/3, nonché il subemendamento 25.1000/1, pubblicati in allegato.

Rende noto inoltre che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 10.0.71 (testo 2), 12.0.34 (testo 2), 14.1 (testo 2) e 36.28 (testo 2), pubblicate in allegato, le quali, ove riferite a emendamenti prioritari, sostituiscono i rispettivi testi base.

Comunica infine che sono in corso confronti tra i relatori, il Governo e i Gruppi sul merito delle proposte emendative di particolare interesse e oggetto di istruttoria da parte del Governo. Informa che a breve avranno luogo le interlocuzioni con i Gruppi di maggioranza e poi con quelli di opposizione, nella prospettiva di individuare gli emendamenti da valutare positivamente e iniziare con le votazioni nella giornata di domani, compatibilmente con i pareri che saranno resi dalla Commissione bilancio.

La senatrice FATTORI *(Misto)* chiede se sia prevista anche l'interlocuzione con la componente di opposizione del Gruppo Misto.

Il PRESIDENTE assicura che si terrà conto delle componenti di maggioranza e di opposizione del Gruppo Misto.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)* risponde il PRESIDENTE, precisando che i lavori saranno allineati a quelli della Commissione bilancio, proprio al fine di acquisire i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta delle Commissioni riunite, già convocata domani, giovedì 5 maggio, alle ore 10, è posticipata alle ore 13.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 19,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2564

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.0.1000/1

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

All'articolo 1-bis *sostituire le parole:* «fino all'8 luglio 2022», *ovunque ricorrano, con le seguenti*: «fino al 30 settembre 2022».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni valutati pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.1000/2

GALLONE, DAMIANI, TOFFANIN

Al capoverso «Art. 1-*bis*», *dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

«4-*bis*. Relativamente a ciascun prodotto di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1) e numero 2), qualora la giacenza alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti maggiore della giacenza alla data dell'8 luglio 2022, gli esercenti deposito commerciale ed impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3 possono chiedere il rimborso ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, della maggiore accisa gravante sulla differenza di prodotto. A tal fine, presentano apposita dichiarazione all'Ufficio delle accise, dogane e monopoli territorialmente competente dalla quale risulti la differenza di giacenza distinta per ogni prodotto energetico e la relativa imposta richiesta a rimborso. Ove ne ricorrano i presupposti, il rimborso è disposto dall'Ufficio delle accise, dogane e monopoli con apposito accredito di imposta da utilizzare presso il deposito fiscale mittente. In caso di dichiarazione infedele si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'impo-

sta. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli sono definiti i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione e per la fruizione dell'accredito anche nei casi in cui il prodotto sia stato trasferito agli impianti di distribuzione stradale di carburanti da depositi commerciali.

4-*ter*. Relativamente a ciascun prodotto di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1) e numero 2), qualora la giacenza alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti minore della giacenza alla data dell'8 luglio 2022, gli esercenti deposito commerciale ed impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3 sono tenuti al versamento della maggiore accisa gravante sulla differenza di prodotto entro il mese successivo alla predetta data.

4-*quater*. Qualora le aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1) e numero 2) siano rideterminate senza soluzione di continuità con il decreto di cui al comma 8, i commi 4-*bis* e 4-*ter* trovano applicazione con riguardo alla giacenza di ciascun prodotto alla data di cessazione di efficacia fissata dal medesimo decreto.

4-*quinquies*. Non si fa luogo al rimborso di cui al comma 4-*bis* né è dovuto il pagamento di cui al comma 4-*ter* laddove l'accisa gravante sulla differenza di prodotto sia inferiore o pari a 1.000 euro.

4-*sexies*. L'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli esercita i poteri di controllo sui soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi previsti dall'articolo 18 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, anche al fine di verificare la coerenza del prezzo applicato dai fornitori che operano nella catena del valore dei carburanti fino al consumatore finale.».

1.0.1000/3

NUGNES

Al comma 5 dell' articolo 1-bis *dopo le parole:* «dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo,» *aggiungere le seguenti parole*: «e di monitorare e perseguire manovre difformi dalle regole del libero mercato ed eventuali operati speculativi intervenuti prima dall'entra in vigore del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21.».

1.0.1000
IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:

a) le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022 e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera *a)*, numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 che del comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a)*, usati

come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera *a)*, numeri 1 e 2, del presente articolo viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera *m)*, e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera *b)*, sul gas naturale usato per autotrazione, trovano applicazione, in quanto com-

patibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera *a)*, ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis* della Tabella A del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all' articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico delle accise. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera *b)*, al gas naturale usato per autotrazione.

9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

b) All'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera e, sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.";

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti: 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis* 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del presente articolo determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 euro per l'anno 2025, 43.000.000 euro per l'anno 2026, 47.000.000 euro per l'anno 2027, 50.000.000 euro per l'anno 2028, 54.000.000 euro per l'anno 2029, 57.000.000 euro per l'anno 2030, 60.000.000 euro per l'anno 2031 e 63.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;

b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, commi 1 e 2;

d) quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023 che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articoli 1, 1-*bis* commi 1 e 2 e 11;

e) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2-*bis*. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto».

Conseguentemente,

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.».

Art. 10.

10.0.71 (testo 2)

BRIZIARELLI, MARTI, RIPAMONTI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1».

Art. 12.

12.0.34 (testo 2)
GALLONE, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Al fine di sostenere il settore dell'intermediazione immobiliare, duramente colpito dalla crisi economica internazionale, all'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa.".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1º luglio 2022 per i soggetti di cui all'articolo 35, comma 22, lettera *a)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1º gennaio 2024 per i restanti soggetti.».

Art. 14.

14.1 (testo 2)
DI PIAZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «. Qualora l'adeguamento non intervenga entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferisce l'ultima rilevazione del Ministero della transizione ecologica, il vettore può intimare via PEC al committente di provvedervi in un termine di 15 giorni, trascorsi i quali può presentare domanda di ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi

dell'art. 638 c.p.c, producendo: la documentazione circa la regolarità della propria iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto; copia del contratto scritto di trasporto; copia delle fatture elettroniche emesse per l'esecuzione dei trasporti oggetto del medesimo contratto scritto, per i quali si richiede l'adeguamento del corrispettivo o, in alternativa, l'estratto autentico delle scritture contabili dal quale risulti la registrazione della o delle fatture su cui la pretesa si fonda; la lettera di intimazione inviata al committente a mezzo PEC; ogni elemento utile a dimostrare il diritto all'adeguamento del corrispettivo. Il giudice, verificata la documentazione prodotta, ingiunge al committente, con decreto motivato ai sensi dell'art. 641 c.p.c, di pagare gli adeguamenti dovuti al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 642 c.p. e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I del medesimo codice. A decorrere dalla lettera di intimazione del vettore, al contratto scritto in essere si applicano le regole previste per il contratto non stipulato in forma scritta ai sensi del successivo comma 6-*bis*;»;

b) *alla lettera* b)*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: «Qualora l'adeguamento non intervenga entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferisce l'ultima rilevazione del Ministero della transizione ecologica, il vettore può intimare via PEC al committente di provvedervi in un termine di 15 giorni, trascorsi i quali può presentare domanda di ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'art. 638 c.p.c, producendo: la documentazione circa la regolarità della propria iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto; copia della documentazione dalla quale si evince la volontà del Committente e del Vettore di stipulare un accordo privato, con data certa, riconducibile alla fattispecie contrattuale indicata dall'art. 1678 e seguenti del Codice Civile, indicando le modalità di esecuzione del trasporto, il corrispettivo dovuto per la prestazione di trasporto, e la prova dell'accettazione delle condizioni pattuite; copia delle fatture elettroniche emesse per l'esecuzione dei trasporti oggetto del contratto di trasporto merci in forma non scritta per i quali si richiede l'adeguamento del corrispettivo o, in alternativa, l'estratto autentico delle scritture contabili dal quale risulti la registrazione della o delle fatture su cui la pretesa si fonda; la lettera di intimazione inviata al committente a mezzo PEC; e ogni elemento utile a dimostrare il diritto all'adeguamento del corrispettivo. Il giudice, verificata la documentazione prodotta, ingiunge al committente, con decreto motivato ai sensi dell'articolo 641 c.p.c, di pagare gli adeguamenti dovuti al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 c.p.c e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I del medesimo codice.».

Art. 25.

25.1000/1
CIOFFI

Alla lettera c)*, capoverso* «5-*bis*», *sostituire le parole*: «Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2,» *con le seguenti:* «Per le finalità di cui agli articoli 1, 1-*bis*, comma 2, e 2,».

Art. 36.

36.28 (testo 2)
PITTONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, SAPONARA, ALESSANDRINI

All'articolo 59, comma 10, lettera d)*, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole:* «sulla base delle valutazioni di cui alle lettere *a) b) c)*, nel limite dei posti messi a concorso» *sono sostituite dalle seguenti:* «, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, dei candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai concorsi per il personale docente bandito con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020».

COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(2318) ***Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il PRESIDENTE esprime in primo luogo soddisfazione e apprezzamento per la qualità del lavoro finora compiuto dalle Commissioni riunite, con particolare riferimento all'impegno dei relatori, determinante per l'individuazione di soluzioni equilibrate e largamente condivise, e a quello del Governo. Esprime inoltre un sentito ringraziamento agli Uffici.

Informa quindi che la senatrice Montevecchi ha presentato la riformulazione 1.4 (testo 3), che adempie alla condizione formulata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che i relatori hanno presentato la riformulazione 1.6 (testo 3); entrambi gli emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri trasmessi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio; avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti riformulati o precedentemente accantonati.

Ha quindi la parola la relatrice per l'11ª Commissione CATALFO *(M5S)*, la quale esprime, anche a nome dell'altro relatore senatore Rampi, parere favorevole sugli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.0.8 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2). Invita inoltre a ritirare e a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.4 (testo 3), sul quale altrimenti il parere è contrario.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme; esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento dei relatori 1.6 (testo 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento 1.2 (testo 2) è quindi posto ai voti e approvato.

Sull'emendamento 1.4 (testo 3) interviene la senatrice MONTEVECCHI *(M5S)*, osservando che tale proposta è frutto di anni di impegno in merito alle esigenze delle fondazioni lirico-sinfoniche, con particolare riferimento ai problemi della loro *governance* e alle procedure di selezione delle cariche apicali, e tiene conto degli effetti nocivi di scelte inadeguate in un settore di importanza strategica. Nel manifestare rammarico per la posizione espressa dal Governo e non comprendendone le ragioni, dichiara di non accogliere l'invito al ritiro e sollecita le Commissioni riunite a sostenere l'emendamento.

Il relatore per la 7ª Commissione RAMPI *(PD)* ribadisce l'opportunità di una trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno: nel condividere lo spirito dell'intervento della senatrice Montevecchi, considera necessario che il legislatore eviti l'adozione di criteri eccessivamente rigidi, dovendo piuttosto individuare soluzioni idonee a conciliare la trasparenza con la discrezionalità, in un ambito peraltro caratterizzato da una notevole complessità ordinamentale. Rivolge quindi alla proponente un ultimo accorato appello a trasformare l'emendamento 1.4 (testo 3) in un ordine del giorno.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* ritiene che l'emendamento non detti criteri stringenti ma ponga principi ampiamente condivisibili, quali il contrasto ai conflitti di interesse e il ricorso a bandi pubblici internazionali, senza comportare alcuna rigidità normativa. Insiste quindi per la votazione.

L'emendamento 1.4 (testo 3) è quindi posto ai voti, risultando accolto.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento dei relatori 1.6 (testo 3): tale modifica rappresenta a suo avviso un elemento centrale della disciplina in esame, con il quale si dà risposta alle istanze che i lavoratori dello spettacolo portano avanti da molto tempo e si colma una grave lacuna normativa, dando finalmente un riconoscimento giuridico e dunque anche politico al carattere discontinuo del loro lavoro. Dopo aver ricordato l'importanza del lavoro svolto dalle Commissioni riunite, sottolinea come la riformulazione nel testo 3 dell'emendamento dei relatori consenta di estendere l'ambito di applicazione a tutte le categorie di artisti e tecnici del settore; per tale ulteriore riformulazione riconosce il valore dell'impegno profuso in particolare dalla relatrice Catalfo, che ringrazia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'emendamento 1.6 (testo 3) è quindi posto in votazione e accolto.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano quindi approvati anche gli emendamenti 1.0.8 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che si è così concluso l'esame degli emendamenti e che si passa alla trattazione degli ordini del giorno precedentemente accantonati.

La senatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* comunica che l'ordine del giorno G/2318/5/7 e 11 è sottoscritto da tutti i componenti del suo Gruppo.

La relatrice per l'11ª Commissione CATALFO *(M5S)*, anche a nome dell'altro relatore, subordina il parere favorevole sull'ordine del giorno G/2318/1/7 e 11 all'accoglimento di alcune proposte di modifica relative alle lettere *a), b)* e *d)* che illustra. Propone altresì riformulazioni agli ordini del giorno G/2318/4/7 e 11 e G/2318/5/7 e 11. Sugli ordini del giorno G/2318/2/7 e 11 e G/2318/3/7 e 11 esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO si esprime conformemente.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* accoglie le proposte di riformulazione dell'ordine del giorno G/2318/1/7 e 11, presentando un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice DE LUCIA *(M5S)* sottoscrive l'ordine del giorno G/2318/4/7 e 11 e, accogliendo le richieste di riformulazione della relatrice e del Governo, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* accetta a sua volta di riformulare nel senso proposto l'ordine del giorno G/2318/5/7 e 11 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Gli ordini del giorno G/2318/1/7 e 11 (testo 2), G/2318/2/7 e 11, G/2318/3/7 e 11, G/2318/4/7 e 11 (testo 2) e G/2318/5/7 e 11 (testo 2) sono quindi accolti dal GOVERNO.

Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato una proposta di coordinamento, Coord.1, pubblicata in allegato, che si intende illustrata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di coordinamento Coord.1 è quindi posta in votazione e approvata.

Le Commissioni riunite conferiscono infine il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le ulteriori modifiche di coordinamento e formali che risultassero necessarie.

La seduta termina alle ore 12,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2318

G/2318/1/7 e 11 (testo 2)
MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, RUSSO, PIARULLI

Le Commissioni riunite 7ª e 11ª,

in sede di esame del disegno di legge, n. 2318, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Fondazioni Lirico-Sinfoniche (FLS);

considerato che:

l'opera lirica, la musica sinfonica e il balletto costituiscono tasselli preziosi del nostro patrimonio immateriale e rappresentano una forma di espressione globalmente riconosciuta come identitaria per la nostra cultura e per la nostra storia;

è necessario ripensare e definire in maniera univoca la natura giuridica delle FLS, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 2011 che ha ribadito la loro qualificazione in senso pubblicistico, nonché delle richieste che arrivano dal mondo delle stesse FLS;

nel corso delle audizioni che si stanno tenendo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche presso la Camera dei deputati, è emersa una serie di richieste riguardanti le FLS, tra le quali si evidenziano:

quella di rendere più efficiente il sistema della *governance* laddove dimostratosi inefficiente; quella di incrementare le retribuzioni minime per i lavoratori e garantire un migliore sistema di *welfare*; quella di garantire una definizione triennale dei finanziamenti FUS destinati alle FLS,

impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico di lavoro al fine di studiare i meccanismi per una ri-pubblicizzazione delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche;

a valutare l'opportunità di garantire una definizione triennale dei finanziamenti FUS destinati alle Fondazioni lirico-sinfoniche;

valutare l'opportunità di nominare i nuovi sovrintendenti in anticipo rispetto al termine naturale degli uscenti al fine di garantire i migliori standard qualitativi, di programmare meglio le attività di produzione, scritturazione degli artisti e di produzione dei laboratori, nonché al fine di garantire un giusto periodo di affiancamento con il sovrintendente uscente;

a valutare l'opportunità di promuovere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, anche al fine di conferire un assetto più giusto e sicuro per i lavoratori del settore;

ragionando sulla base degli obiettivi e parametri di sviluppo sostenibile di cui all'Agenda 2030, valutare l'opportunità di creare un sistema di rendicontazione delle attività delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche inteso come impatto delle loro attività anche rispetto al contesto sociale, economico e ambientale nel quale esse sono chiamate ad adoperare.

G/2318/4/7 e 11 (testo 2)
RUSSO, DE LUCIA

Le Commissioni riunite 7ª e 11ª,

in sede di esame del disegno di legge, n. 2318, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge, avente ad oggetto «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore» prevede che il Governo eserciti la delega nel rispetto dei princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2, esclusa la lettera *b)*, numero 5), 3 e 4, della legge n. 175 del 2017;

che l'articolo 2, comma 3, lett. *h)* prevede «la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse»;

considerato che il termine «graduale» non assicura un orizzonte temporale ben preciso entro il quale dovrebbe avvenire il superamento degli animali nei circhi,

impegna il Governo:

a prevedere che il completo superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi e negli spettacoli viaggianti avvenga nel più breve tempo possibile.

G2318/5/7 e 11 (testo 2)

RUFA, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, DE ANGELIS, PITTONI

Le Commissioni riunite 7ª e 11ª,

in sede di esame del disegno di legge, n. 2318, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento,

premesso che:

il disegno di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di coordinamento e riordino delle disposizioni vigenti in materia di spettacolo e di revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore;

l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, elenca i professionisti iscritti obbligatoriamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e, come tali, vincolati al versamento dei contributi previdenziali al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS);

ai sensi del successivo comma 2, l'elenco può essere adeguato, integrato e ridefinito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali;

in attuazione della disposizione richiamata, il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 15 marzo 2005 ha incluso nell'elenco anche gli indossatori e i fotomodelli, i quali sono pertanto soggetti al versamento contributivo in tutti i casi in cui prestino servizio nell'ambito del settore dello spettacolo, anche qualora essi non svolgano attività strettamente legate a tale attività;

la disposizione ha determinato una serie di controversie interpretative tra l'INPS, che tende ad avviare degli accertamenti per verificare il versamento dei contributi, e il giudice del lavoro, che si è pronunciato in senso contrario rispetto all'obbligo contributivo nei confronti di indossatori e fotomodelli che non svolgano attività strettamente legate al settore dello spettacolo;

impegna il Governo:

a precisare, anche in sede di aggiornamento dell'elenco dei professionisti aventi obbligo di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), che l'obbligo contributivo per indossatori e fotomodelli sussiste solo ed esclusivamente nel caso in cui tali professionisti partecipino ad eventi con un effettivo carattere di spettacolarità e prestino attività artistica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo.

Art. 1.

1.4 (testo 3)

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, RUSSO, ROMANO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, PIARULLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

1. l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della Fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;

2. la previsione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti.».

1.6 (testo 3)

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea:*

a) *sostituire le parole:* «entro dodici mesi» *con le seguenti*: «entro nove mesi»;

b) *sostituire le parole:* «, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo (SET)», *con le seguenti:* «e delle indennità e per l'introduzione di una indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente,»*;*

c) *sostituire le parole da:* «tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo» *fino alla fine dell'alinea con le seguenti:* «nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera *b)* del medesimo articolo, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:»

2) *alla lettera* a)*, dopo le parole:* «strumenti di sostegno», *inserire le seguenti:* «, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative,»;

3) *dopo il numero 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis)* determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 3»;

4) *alla lettera* b)*, dopo le parole:* «incompatibilità con»*, inserire la seguente:* «eventuali»;

5) *sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

«*d)* determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori e lavoratrici che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.»;

b) *sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lett. *d)* del comma 2 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Coord.1

I Relatori

All'articolo 01, introdotto con l'emendamento 01.1, al comma 1, nella lettera c-octies), *sostituire le parole*: «quali forme universali», *con le seguenti:* «quale forma universale».

All'articolo 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006», *con le seguenti:* «del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01)».

All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, come modificato dall'emendamento 01.1, sopprimere le parole: «e alle condizioni».

*All'articolo 1, comma 2, alinea, come modificato dall'emendamento 1.6 (testo 3), sostituire le parole: «*del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del medesimo articolo,» *con le seguenti: «* del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del medesimo comma,».

*All'articolo 1, comma 2, come modificato dall'emendamento 1.6 (testo 3), sostituire le parole: «*3-*bis)* determinazione dei criteri*», con le seguenti: «a*-bis*)* determinazione dei criteri».

All'articolo 1, comma 2, come modificato dall'emendamento 1.6 (testo 3), nella lettera d), sopprimere le parole: «e lavoratrici» *e inserire, dopo la parola:* «Fondo», *inserire le seguenti:* «pensione lavoratori dello spettacolo».

All'articolo 2, comma 4-bis*, introdotto con l'emendamento 2.2, sostituire le parole: «*deliberate di», *con le seguenti*: «deliberate da».

All'articolo 2-bis*, introdotto con l'emendamento 2.0.1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «e disciplinata», *dopo le parole: «*per lo spettacolo dal vivo», *inserire le seguenti: «*di seguito denominato "agente",» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «, come disciplinata dal presente articolo»;

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* «i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole», *con le seguenti*: «i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole»;

c) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole*: «dell'artista», *con le seguenti*: «del lavoratore di cui ha la rappresentanza»;

d) *al comma 2, lettera d), sostituire le parole*: «all'attività professionale dell'artista», *con le seguenti*: «alla loro attività professionale»;

e) *al comma 2, lettera e), sostituire le parole*: «dell'artista», *con le seguenti*: «del mandante o preponente»;

f) *nel comma 4, sopprimere l'ultimo periodo*;

g) *dopo il comma 4 aggiungere i seguenti*:

«4-*bis*. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

4-*ter*. Il registro è pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero della cultura.».

All'articolo 3, come modificato dall'emendamento 3.1 (testo 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «di cui all'articolo 2»;

b) *nel comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 2», *con le seguenti:* «di cui al comma 5»;

c) *nel comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali»;

d) *nel comma 8, dopo le parole:* «a carico del Fondo», *inserire le seguenti:* «unico per lo spettacolo».

All'articolo 3-bis*, introdotto con l'emendamento 3.0.1, nel comma 3, sopprimere le parole:* «, alle Camere» *e inserire dopo le parole*: «di Trento e di Bolzano» *le seguenti:* «, anche al fine della successiva trasmissione alle Camere,».

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Fondo pensioni lavoratori» *con le seguenti*: «Fondo pensione lavoratori».

All'articolo 4-quater*, introdotto con l'emendamento 4.0.11 (testo 2), nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole*: «Accordo tra il Governo» *con le seguenti:* «Accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato».

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

340ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, 3 maggio.

Il presidente PARRINI *(PD)*, relatore, presenta uno schema di parere non ostativo.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* propone di integrare la proposta di parere con una osservazione, volta alla istituzione di un'Anagrafe vaccinale nazionale ed europea, in grado di controllare i dati sanitari attraverso il loro inserimento nel sistema TEAM (tessera sanitaria – tessera europea di assicurazione malattia).

In questo modo si potrebbe superare il sistema del *green pass*, applicato in via emergenziale, con un tracciamento vaccinale ordinario e orga-

nizzato. Si potrebbero così far dialogare le banche dati dei Paesi dell'Unione europea con uno strumento digitale, che consentirebbe un attento monitoraggio dell'andamento vaccinale. Ritiene utile sfruttare questo periodo di remissione del virus, quindi, per individuare e strutturare una procedura ordinaria.

La senatrice GRANATO *(CAL-Pc-Idv)* considera non attinente al regolamento europeo in esame l'osservazione proposta dal senatore Augussori. La norma dovrebbe favorire la circolazione tra i Paesi europei e invece introduce una limitazione connessa al possesso del *green pass*, sebbene sia ormai ampiamente dimostrato che la vaccinazione non determina immunità e consente la circolazione del virus.

Ritiene pertanto inaccettabile che si pretenda di imporre un regime sanitario basato su vaccini sulla cui efficacia e sicurezza neanche le aziende farmaceutiche sono in grado di fornire rassicurazioni e che pertanto mette a rischio la salute dei cittadini.

La senatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)*, nel precisare di provenire dalla provincia di Bergamo, dove si sono registrati molti decessi a causa del Covid, soprattutto nella prima fase, ritiene che bisognerebbe finalmente prendere atto della utilità dei vaccini nel contrasto alla diffusione del virus.

In ogni caso, sottolinea che la proposta di integrazione dello schema di parere riguarda tutte le vaccinazioni ed è volta a prevedere una gestione ordinata e fluida delle informazioni sanitarie dei cittadini europei proprio al fine di favorire la circolazione tra gli Stati, attraverso una tessera digitale.

Il senatore RUOTOLO *(Misto-LeU-Eco)* valuta con favore l'integrazione della proposta di parere, in quanto si creerebbe una rete di controllo a livello europeo sui dati sanitari che sarebbe quanto mai efficace a livello informativo. Tuttavia, ritiene che l'Anagrafe vaccinale non debba necessariamente porsi in alternativa al possesso del *green pass*, non essendo prevedibile, purtroppo, l'evoluzione del virus, soprattutto per le possibili varianti. In quel caso, infatti, potrebbe essere utile uno strumento specifico quale la certificazione verde.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* ritiene che l'Anagrafe vaccinale possa essere considerata complementare al *green pass*. Certamente, appare utile prevedere un efficace monitoraggio della situazione epidemiologica a livello europeo, per essere pronti in modo preventivo ove necessario, al contrario di quanto accaduto con la diffusione del Covid.

La senatrice VALENTE *(PD)*, dopo aver precisato che in questa sede si può esprimere solo un auspicio per l'istituzione di un'Anagrafe vaccinale europea, non potendosi infatti vincolare in tal senso le istituzioni eu-

ropee, concorda sulla opportunità di adottare per tempo un simile strumento di controllo.

Il senatore MALAN *(FdI)* ribadisce che il certificato vaccinale, utilizzato nella maggior parte dei Paesi per evitare complicazioni burocratiche, in Italia ha finito per causare misure discriminatorie nei confronti dei cittadini. Ricorda, per esempio, la sospensione dell'assegno di maternità alle lavoratrici in congedo e non vaccinate.

Conferma, inoltre, che gli stessi dati dell'Istituto superiore di sanità dimostrano che il vaccino non diminuisce la contagiosità e, in ogni caso, una significativa percentuale di decessi ha riguardato persone vaccinate con due o tre dosi.

Preannuncia la propria astensione dalla votazione, perché sebbene il regolamento europeo sia di per sé utile, in realtà le misure che si intende adottare sono utilizzate non per migliorare le cure dei cittadini, ma per introdurre limitazioni e discriminazioni. Ricorda, infine, che il *green pass* è tuttora obbligatorio per le professioni sanitarie.

La senatrice EVANGELISTA *(IV-PSI)* si dichiara favorevole all'inserimento dell'osservazione proposta dal senatore Augussori.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* si esprime favorevolmente sull'integrazione dello schema di parere.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, sottolineando di provenire da Codogno, città tristemente simbolo dei gravi effetti della pandemia da Covid-19, preferisce non replicare alle considerazioni – a suo avviso assolutamente non condivisibili – su vaccini e certificazione verde. Del resto, il regolamento europeo si occupa di altro argomento, cioè favorire la circolazione tra Paesi.

A tal fine si propone l'istituzione di un'Anagrafe vaccinale che tuttavia non intende sostituire il *green pass*: si prevede una piattaforma comune a livello europeo per far dialogare tra loro le banche dati dei diversi Paesi, ma il certificato verde potrebbe comunque rendersi necessario, in quanto recante ulteriori informazioni non contenute nella tessera sanitaria europea, per esempio l'immunizzazione da guarigione o l'effettuazione del tampone.

Ritiene comunque importante, proprio prendendo spunto dalle difficoltà incontrate nella gestione emergenziale della pandemia, creare una piattaforma da utilizzare in via ordinaria, che potrebbe essere complementare rispetto alla certificazione verde.

Il senatore TONINELLI *(M5S)* concorda sull'inserimento dell'osservazione nella proposta di parere.

Il presidente PARRINI *(PD)*, relatore, accoglie l'osservazione proposta dal senatore Augussori e, nel recepire le considerazioni del senatore

Vitali, propone di premettere alle parole: «è fondamentale rafforzare», le seguenti: «in via complementare e preventiva».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 11,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA COM (2022) 55 DEFINITIVO E COM (2022) 50 DEFINITIVO

La Commissione, esaminate le proposte di regolamento COM (2022) 55 definitivo e COM (2022) 50 definitivo,

premesso che:

le proposte in esame si inseriscono nell'ambito del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, garantito dall'articolo 21 del TFUE a tutti i cittadini degli Stati membri, alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e delle relative restrizioni alle libertà personali;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

in via complementare e preventiva, è fondamentale rafforzare la rete di programmazione, valutazione e controlli in materia di sorveglianza epidemiologica e immunoprofilassi di massa attraverso l'istituzione di un'Anagrafe vaccinale nazionale ed europea in grado di controllare i dati sanitari di interesse, anche attraverso l'inserimento degli stessi nel sistema TEAM Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia: l'Anagrafe vaccinale rappresenta un sistema efficace di sorveglianza e monitoraggio dell'andamento vaccinale e delle informazioni sanitarie essenziali della popolazione che, senza comportare gravosi costi economici e sociali, potrebbe fornire una risposta concreta non solo all'attuale stato emergenziale causato dal Covid ma, in generale, alle emergenze sanitarie di livello globale che potrebbero verificarsi.

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2185

Riunione n. 2

Relatore: BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,05

(2185) ***CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***
(Seguito della discussione e rinvio)

Plenaria

341ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) ***CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo e rinviata nella seduta del 26 aprile.

Il relatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* dà conto dell'esito del Comitato ristretto che si è appena svolto, nel quale si è convenuto di adottare un nuovo testo, che recepisce tutti gli emendamenti su cui vi era un orientamento favorevole anche da parte del Governo. Ritiene, pertanto, che sia stato individuato un punto di sintesi condiviso, dopo un lavoro molto approfondito.

Osserva che il nuovo testo può essere adottato come base per il seguito dell'esame e auspica che sia fissato un termine per la presentazione di emendamenti in tempi brevi, proprio in ragione dell'accurato approfondimento svolto sulle criticità rilevate.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, nel riconoscere la particolare meticolosità del lavoro svolto, sottolinea la rilevanza dell'intervento normativo al fine di ridurre il contenzioso tra la pubblica amministrazione e i fornitori, in funzione della revisione di prezzi e costi. Per esempio, sarebbe importante il supporto della Corte dei conti, secondo il principio di leale collaborazione tra istituzioni, nei confronti del piccolo ente locale in difficoltà per la rinuncia da parte di un'impresa a un appalto.

Ritiene, quindi, importante la funzione consultiva della Corte dei conti in via preventiva, per evitare la paralisi dell'azione amministrativa, a volte determinata anche dalle condotte omissive dei pubblici funzionari per la cosiddetta «paura della firma».

Auspica pertanto una rapida approvazione del provvedimento, sebbene la portata innovativa sia meno incisiva di quanto atteso dall'opinione pubblica.

Il senatore PERILLI *(M5S)* ringrazia il relatore per aver accolto le osservazioni dei Gruppi, tra cui quelle proposte dal Movimento 5 Stelle, e in particolare per la soppressione dell'articolo 4, sulla riorganizzazione interna della Corte dei conti.

Esprime tuttavia riserve su alcuni aspetti.

In primo luogo, rileva che con il testo in esame si introduce una soglia di due milioni di euro per il valore complessivo delle fattispecie nelle materie di contabilità pubblica connesse al PNRR da sottoporre alla Corte dei conti, mentre l'articolo 46 della legge n. 238 del 2021 fissa tale limite a un milione di euro. Ciò potrebbe quindi generare confusione.

In secondo luogo, esprime dubbi sulla possibilità di espressione dei pareri in collegi ristretti individuati secondo criteri fissati dal solo presidente della Corte, poiché ciò, a proprio avviso, comporterebbe del principio del giudice naturale.

Infine, ritiene che la perentorietà dei termini che sarebbe introdotta all'articolo 3 della legge n. 20 del 1994 con il nuovo comma 1-*ter* – di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del disegno di legge – rischia di determinare paradossalmente effetti dannosi proprio per le amministrazioni che richiedono il parere. Infatti, l'incombere della scadenza del termine potrebbe indurre la Corte dei conti a una valutazione più rigorosa nella propria istruttoria.

Il senatore TONINELLI *(M5S)* si dichiara non ottimista sulla efficacia della nuova disciplina sulla funzione consultiva della Corte, a causa della previsione di una durata limitata al 30 giugno 2026, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1, in base alla normativa europea. Pur ritenendo positiva l'estensione della consultazione preventiva anche agli atti ordi-

nari, per superare la paura della firma dei funzionari pubblici, ricorda che già nel decreto semplificazioni del 2020 si era modificata la disciplina di controllo della Corte, senza che ciò abbia prodotto gli effetti attesi.

Pertanto, esprime il timore che la Corte sia indotta a lasciar trascorrere i quattro anni, senza che si attivi concretamente per l'applicazione della norma, come accaduto con il decreto semplificazioni.

Il PRESIDENTE osserva che l'efficacia vincolante delle nuove norme sembra piuttosto elevata. Esprime quindi l'auspicio che le previsioni non ottimistiche del senatore Toninelli si rivelino infondate.

Propone quindi di adottare il nuovo testo come base per il seguito dell'esame e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di martedì 10 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2185

NT

IL RELATORE

Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

Art. 1.

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti, in via preventiva nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a due milioni di euro, e assicurano, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, purché sempre in via preventiva e di valore complessivo non inferiore a un milione di euro. I pareri sono resi nei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229; qualora il parere non sia stato espresso decorsi trenta giorni, l'amministrazione richiedente può chiedere di essere sentita oralmente dal collegio. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 30 giugno 2026.

Art. 2.

(Razionalizzazione del controllo preventivo)

1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome, quali, quelli attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e quelli di appalto d'opera, di lavori, di servizi e forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera *g)*, i termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione.

1-*quater*. Le regioni e gli enti locali possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.

1-*quinquies*. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-*quater* si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-*ter*».

Art. 3.

(Rafforzamento del controllo concomitante)

1. Sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso, la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ne dà comunicazione all'amministrazione competente ai fini dell'a-

dozione dei necessari provvedimenti correttivi e in ogni caso ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

287ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina e il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* chiede un rinvio della trattazione al 10 maggio prossimo, per poter presentare una bozza di parere che tenga conto di tutte le osservazioni pervenutele.

La sottosegretaria MACINA non ha obiezioni alla richiesta: il Governo non prevede di emanare il decreto legislativo prima di quella data.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2574) ***Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

(2465) ***GRASSO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* interviene in discussione generale ricordando i numerosi interventi della Corte costituzionale in materia; prende atto della differenza di vedute sul punto tra le diverse forze politiche presenti in Commissione, ma ribadisce la funzione necessariamente rieducativa della pena: la distinzione presente nel nostro sistema penitenziario tra la criminalità comune e la criminalità mafiosa secondo il sistema del doppio binario avrebbe dovuto suggerire di evitare l'equiparazione – operata nel 2019 attraverso l'intervento legislativo noto come «spazza-corrotti» – tra la criminalità terroristico-mafiosa e la criminalità dei «colletti bianchi».

Ritiene tuttavia che molte critiche esposte dai colleghi nella discussione di ieri sul disegno di legge approvato dalla Camera siano ingenerose; dà atto del fatto che sono stati realizzati numerosi miglioramenti al provvedimento, nel corso della discussione presso la Camera dei deputati. Sottolinea l'importanza di mantener ferma la distinzione nel trattamento penitenziario tra coloro che rifiutino volontariamente la collaborazione e le ipotesi di collaborazione impossibile. Critica l'innalzamento del limite per ottenere i benefici penitenziari, della cui costituzionalità dubita: ciò alla luce della disciplina in materia di successioni di norme penali, posta l'introduzione di una modifica *in peius* di una norma comunque destinata ad avere un impatto su misure limitative della libertà personale. Auspica pertanto che siano apportati i necessari aggiustamenti al provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, in riferimento al fatto che nel ruolo di udienza del prossimo martedì 10 maggio compare la trattazione della questione di legittimità costituzionale di cui all'ordinanza n. 97 del 2021, auspica che la

Corte costituzionale possa rinviare la trattazione per consentire la prosecuzione e la conclusione dei lavori di Commissione.

Dopo interventi dei relatori MIRABELLI *(PD)* e PEPE *(L-SP-PSd'Az)* e dei senatori Alessandra MAIORINO *(M5S)* e GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*, la comunicazione del Presidente è accolta all'unanimità dalla Commissione e con il favore del rappresentante del governo SISTO.

Il PRESIDENTE, su richiesta del senatore GRASSO *(Misto-LeU-Eco)* e uditi i RELATORI, propone che vengano individuati entro domani alle 12 i soggetti cui chiedere, in forma documentale, valutazioni in ordine al testo del disegno di legge licenziato dalla Camera.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) ***Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali***, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) ***SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)* chiede un rinvio alla prossima settimana.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* fa notare tuttavia che la prossima settimana sarà piuttosto impegnativa, in ragione della discussione sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)* assicura comunque il massimo spazio affinché la prossima settimana la trattazione possa avere luogo, impegnandosi a sollecitare anche l'emanazione dei necessari pareri da parte della quinta commissione, nella parte ancora non completata della relativa sede consultiva su emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2595) ***Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati: esso contiene una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare e introduce nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Il Capo I (articoli da 1 a 6) prevede una «delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura». In particolare, l'articolo 1 prevede la delega e le procedure per il suo esercizio (da realizzare entro un anno dall'entrata in vigore della legge) e definisce l'oggetto dell'intervento: la delega mira alla riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, alla revisione del numero degli incarichi semidirettivi, alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

L'articolo 2 presenta un triplice contenuto. Il comma 1 detta principi e criteri direttivi per la revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Il disegno di legge detta principi per lo svolgimento delle procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi (dalla pubblicità delle stesse, al divieto per ciascun magistrato di presentare contemporaneamente più di due domande, all'ordine di definizione dei procedimenti, alle audizioni dei candidati) e interviene sulla valutazione delle attitudini e del merito dei candidati. In particolare, il legislatore delegato dovrà tenere conto delle specifiche competenze richieste per l'incarico al quale il candidato aspira, considerando le esperienze fatte in posizione di fuori ruolo solo se idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni direttive e semidirettive. In caso di parità di valutazione degli indicatori del merito e delle attitudini, subentrano due criteri residuali: anzitutto il criterio del genere meno rappresentato (se a livello nazionale e distrettuale emerge nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi, una significativa sproporzione tra i generi) e, infine, il criterio dell'anzianità. Ulteriori principi sono dettati per la conferma dei magistrati che già svolgono le funzioni direttive e semidirettive e, infine, il Governo è delegato a ridurre il numero degli incarichi semidirettivi.

Il comma 2 detta principi e criteri direttivi per la riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari, disciplinando la documentazione che il presidente della Corte d'appello dovrà allegare al progetto inviato al Consiglio superiore della magistratura e semplificando le successive fasi di approvazione. Il comma 3 individua principi e criteri direttivi per la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il provvedimento, in primo luogo, consente l'accesso alle funzioni di legittimità dopo 10 anni di esercizio effettivo delle funzioni di merito (in luogo degli attuali 16). Inoltre, detta criteri per la valutazione delle specifiche attitudini e del merito richiesto per l'accesso a queste funzioni e specifica i parametri dei quali dovrà tenere conto la Commissione tecnica chiamata a valutare la capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati che aspirano alle funzioni di legittimità.

L'articolo 3 attiene alla valutazione di professionalità dei magistrati e contiene principi e criteri direttivi in merito: al funzionamento dei consigli giudiziari, nei quali è esteso il ruolo dei componenti laici ed è soprattutto consentito agli avvocati di esprimere un voto unitario sul magistrato in verifica (si ricorda che sul punto è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 59 del 2022); ai criteri di valutazione della professionalità, tra i quali sono inseriti il rispetto dei programmi annuali di gestione dei procedimenti e l'esito degli affari nelle successive fasi del giudizio; alla semplificazione della procedura di valutazione in caso di esito positivo della stessa; al rapporto tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità, stabilendo che i fatti accertati in via definitiva in sede disciplinare debbano comunque essere oggetto di valutazione ai fini della progressione della carriera; all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; agli effetti sulla progressione economica e sull'attribuzione delle funzioni di reiterati giudizi non positivi.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'accesso in magistratura, dettando principi e criteri direttivi volti ad abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. Il Governo è altresì delegato: a consentire lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in giurisprudenza; a prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di preparazione al concorso destinati a coloro che abbiano svolto il predetto tirocinio formativo oltre che a coloro che abbiano prestato la propria attività nell'ambito dell'ufficio del processo, in attuazione dell'investimento previsto dal PNRR; a riformare tanto le prove scritte (tre, volte a verificare le capacità di inquadramento teorico sistematico del candidato) quanto quelle orali, nell'ottica di una riduzione delle materie.

L'articolo 5 detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. In

particolare, il legislatore delegato dovrà individuare tra i vari incarichi extragiudiziari, quelli che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e quelli che possono invece essere svolti ponendosi in aspettativa, e dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale. La riforma dovrà essere volta a un complessivo ridimensionamento dell'istituto del collocamento fuori dal ruolo organico, riducendo il numero dei magistrati che possono accedervi e contenendo tanto la durata del periodo quanto la tipologia degli incarichi che i magistrati potranno assumere. In particolare, il Governo dovrà: prevedere che il magistrato possa essere collocato fuori ruolo solo dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 10 anni (inoltre, rientrando dopo 5 anni di fuori ruolo, il magistrato non potrà essere nuovamente collocato fuori ruolo se non dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 3 anni: complessivamente, il magistrato non potrà restare fuori ruolo per più di 7 anni, prolungati a 10 per specifici incarichi presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali); consentire il collocamento fuori ruolo solo quando per l'incarico che il magistrato intende assumere risulti necessario lo specifico grado di preparazione, competenza ed esperienza del magistrato, e l'incarico stesso corrisponda a un interesse dell'amministrazione, dovendo valutare l'organo di autogoverno le possibili ricadute dell'incarico sull'imparzialità e l'indipendenza del magistrato. Inoltre, a valorizzazione dell'interesse dell'amministrazione di provenienza, il fuori ruolo non potrà essere autorizzato se il magistrato esercita le proprie funzioni in una sede che presenta una rilevante scopertura di organico. L'articolo 6 chiude il Capo I del disegno di legge, relativo alla riforma di specifici profili ordinamentali della magistratura, delegando il Governo a provvedere anche al coordinamento delle disposizioni vigenti con quelle introdotte in sede di riforma.

Il Capo II del disegno di legge (articoli da 7 a 14) novella alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario. Diversamente dal Capo I, quindi, su alcuni specifici argomenti il disegno di legge non procede con una delega al Governo, ma modifica direttamente le norme in vigore. In particolare, l'articolo 7 riscrive l'articolo 115 del regio decreto n. 12 del 1941, relativo ai magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Il nuovo articolo 115, nel confermare l'attuale pianta organica dell'ufficio, che prevede 67 magistrati, interviene sui requisiti che devono possedere i magistrati chiamati a comporlo richiedendo che essi: abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; abbiano non meno di 8 anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado; abbiano una capacità scientifica e di analisi delle norme valutata dalla Commissione tecnica del Consiglio superiore della magistratura competente per la valutazione ai fini dell'attribuzione delle funzioni di legittimità. La riforma sopprime la disposizione che attualmente consente al Primo Presidente della Cassazione di destinare, anno per anno, fino a trenta magistrati dell'ufficio del massimario alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. La metà dei

componenti dell'ufficio potranno infatti essere destinati dal Primo Presidente alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. La riforma sul punto modifica la disciplina vigente, che già attualmente consente lo svolgimento di tali funzioni da parte dei componenti dell'ufficio del massimario, prevedendo: che possano essere applicati «la metà dei magistrati addetti all'ufficio»; che tale applicazione non sia più «temporanea», per un periodo non superiore a 3 anni e non rinnovabile; che possano essere applicati soltanto i magistrati che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità (attualmente è sufficiente la terza).

L'articolo 8 introduce ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario in materia di organizzazione degli uffici di giurisdizione, di incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio e di tramutamenti ad altra sede o ufficio. Più nel dettaglio, la disposizione: interviene sull'articolo 7-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941 prevedendo che le tabelle degli uffici giudicanti siano adottate per un quadriennio (attualmente sono, invece, triennali); aggiunge un ulteriore comma all'articolo 7-*ter* del regio decreto n. 12 del 1941, prevedendo che il dirigente dell'ufficio debba verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi; modifica la disciplina delle incompatibilità di sede dei magistrati per ragioni di parentela o coniugio di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario; modifica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, in materia di tramutamento ad altra sede o ufficio, dettando una disciplina speciale relativa ai trasferimenti dei magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, per i quali viene subordinato il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza triennale (anziché quadriennale).

L'articolo 9 interviene sul regio decreto legislativo n. 511 del 1946 (*Legge sulle guarentigie della magistratura*), ampliando i casi di collocamento in aspettativa dei magistrati, attraverso l'inserimento dell'ipotesi in cui al magistrato sia stato già accertato uno stato di infermità incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio.

L'articolo 10 modifica il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo alle funzioni della Scuola superiore della magistratura. Attraverso alcune novelle all'articolo 26-*bis* del decreto legislativo, in tema di corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi, è esteso il campo d'applicazione della disposizione, riferendola anche al conferimento degli incarichi semidirettivi e dettagliando le caratteristiche dei corsi di formazione, che dovranno avere una durata non inferiore a 3 settimane e prevedere una prova finale.

L'articolo 11 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati. Sono, in particolare, oggetto di intervento: gli illeciti commessi nell'esercizio delle

funzioni giudiziarie, il cui elenco viene integrato con nuove condotte tra le quali, in particolare, il mancato rispetto delle nuove misure relative alla funzionalità degli uffici e allo smaltimento dell'arretrato: la condotta dell'omessa collaborazione del magistrato all'attuazione di tali misure costituisce illecito disciplinare punito con una sanzione non inferiore alla censura; la violazione reiterata dell'obbligo di adozione – da parte dei capi degli uffici giudiziari – delle suddette misure costituisce specifico illecito per gli stessi dirigenti, punito con la temporanea incapacità di esercitare le funzioni direttive o semidirettive (tra i nuovi illeciti disciplinari sono inoltre inserite le condotte relative alla violazione dei divieti concernenti i rapporti tra organi requirenti ed organi di informazione nonché l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti); gli illeciti commessi fuori dell'esercizio delle funzioni (anche in questo caso l'elenco viene integrato con nuove fattispecie, tra le quali il condizionamento indebito dell'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri).

L'articolo introduce inoltre, nel predetto decreto legislativo, due nuovi istituti: l'estinzione dell'illecito per il magistrato cui sia stata addebitata la condotta di «reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni», a condizione che lo stesso rispetti il piano di smaltimento dell'arretrato adottato dal capo dell'ufficio; la riabilitazione. Quest'ultima è operante quando siano state comminate le sanzioni disciplinari dell'ammonimento e della censura e: siano trascorsi, rispettivamente, almeno 3 o 5 anni dall'irrevocabilità dell'accertamento disciplinare; il magistrato abbia conseguito una successiva positiva valutazione di professionalità ovvero, se gli sia già stata attribuita la settima valutazione, sia positivamente valutato il suo successivo percorso professionale.

L'articolo 12 modifica il decreto legislativo n. 160 del 2006. Sulle disposizioni in materia di indizione del concorso in magistratura, si prevede che il Ministero debba ogni anno determinare il numero di posti che si renderanno vacanti nel successivo quadriennio e conseguentemente bandire il concorso annuale (entro il mese di settembre). Sul passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, la regola generale è che tale passaggio possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta: il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali; il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste. Disposizioni specifiche sono dettate quando il passaggio di funzioni avviene mediante conferimento delle funzioni di legittimità (resta fermo che al magistrato che svolge funzioni requirenti possono essere conferite le funzioni di consigliere di cas-

sazione e di presidente di sezione della cassazione solo se non si tratta di funzioni giudicanti penali). Si ricorda che sul tema del passaggio tra le funzioni è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58 del 2022.

Sui limiti di età per il conferimento di funzioni direttive, il disegno di legge prevede che – anche per l'assunzione delle funzioni direttive di legittimità e delle funzioni direttive superiori di legittimità – sia necessario che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, gli aspiranti assicurino almeno 4 anni di servizio prima della pensione. Per l'assunzione delle funzioni direttive apicali di legittimità (primo presidente della Cassazione e procuratore generale presso la Cassazione) gli aspiranti dovranno assicurare almeno due anni di servizio prima della pensione.

L'articolo 13 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di attribuzioni del Procuratore della Repubblica, per definire i contenuti necessari del progetto organizzativo della Procura e l'iter per la sua adozione. Sostituendo i commi 6 e 7 dell'articolo 1, il provvedimento prevede che il progetto debba necessariamente contenere, anzitutto, le misure organizzative dell'ufficio e i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale. Questi ultimi dovranno essere elaborati sulla base dei criteri generali espressi con legge dal Parlamento, e dovranno consentire di individuare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenuto conto del contesto territoriale e criminale, del carico complessivo degli affari da trattare e delle risorse a disposizione dell'ufficio. Dovranno altresì essere previsti: i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti e i criteri per designare il procuratore vicario; i criteri di assegnazione e di revoca dell'assegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali l'assegnazione possa essere automatica; i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentire la costituzione.

Quanto al procedimento, la riforma prevede che il Progetto abbia una durata di 4 anni. Esso è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.

L'articolo 14 apporta una serie di modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. In particolare, il disegno di legge specifica che nel programma annuale che deve redigere il capo dell'ufficio giudiziario dovranno essere indicati, per ciascuna sezione o, in assenza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi, e si dovrà dare altresì conto del conseguimento degli obiettivi prefissati l'anno precedente. La disposizione, inoltre, prevede puntuali obblighi per i capi de-

gli uffici per assicurare la funzionalità degli uffici stessi e lo smaltimento degli eventuali procedimenti arretrati. In particolare, inserendo nell'articolo 37 tre nuovi commi il disegno di legge: impone ai capi degli uffici giudiziari, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, di accertare le cause degli stessi e di adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di piani mirati di smaltimento, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro; impone un analogo onere di controllo e di intervento al capo dell'ufficio, il quale, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente, o comunque in presenza di andamenti anomali, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative che hanno determinato quell'aumento; prevede che i presidenti di sezione, in caso di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione o di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, abbiano l'obbligo di segnalare i fatti al capo dell'ufficio. La segnalazione dei ritardi può essere effettuata anche dai difensori delle parti.

Il Capo III del disegno di legge, composto dagli articoli da 15 a 20, interviene con disposizioni puntuali – e immediatamente precettive – sulla disciplina dello *status* dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato.

In particolare, l'articolo 15 detta disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati realizzando una più accentuata separazione tra politica e magistratura. Il disegno di legge, infatti (comma 1): esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale; esclude l'eleggibilità a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore comunale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla provincia in cui è compreso il comune o sulle province limitrofe.

Il provvedimento, inoltre, specifica che l'ineleggibilità non opera per i magistrati che da almeno 3 anni prestino servizio presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale nazionale; per coloro che svolgono tale servizio da meno di 3 anni si deve valutare, ai fini dell'ineleggibilità, la sede presso ha quale hanno svolto le precedenti funzioni (comma 2). La disciplina dell'ineleggibilità si applica anche ai magistrati in posizione di fuori ruolo, avendo anche in questo caso riguardo alla sede in cui hanno prestato servizio in precedenza (comma 3). La riforma richiede in ogni caso al magistrato che intenda candidarsi di trovarsi al momento dell'accettazione della candidatura in aspettativa senza assegni (comma 4). In-

fine, il comma 5 esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore comunale, al magistrato che alla data di indizione delle elezioni sia componente del Consiglio superiore della magistratura, o lo sia stato nei 2 anni precedenti. Sulla menzione della carica di sottosegretario regionale, esprime l'auspicio che la Prima Commissione permanente si soffermi, nell'ambito dell'espressione del parere di competenza.

L'articolo 16 prescrive che i magistrati – ordinari, amministrativi, contabili e militari – non possano assumere l'incarico di componente del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), o di sottosegretario o assessore regionale, o di assessore comunale, se non siano collocati in aspettativa senza assegni all'atto dell'assunzione dell'incarico.

L'articolo 17 stabilisce che durante il mandato elettivo – tanto nazionale quanto locale – e durante lo svolgimento di incarichi di governo – tanto nazionali quanto locali – il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo. Quanto al trattamento economico, il disegno di legge prevede che il magistrato possa scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità, e la corresponsione della sola indennità di carica, salvo, in entrambi i casi, il rispetto dei limiti di reddito attualmente previsti per i componenti del Governo. La possibilità di optare per la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura è peraltro esclusa per i magistrati che assumono una delle cariche previste dall'articolo 81 del TU enti locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, membri delle giunte di comuni e province).

L'articolo 18 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere stati eletti, prevedendo che essi non possano, per i successivi 3 anni, essere ricollocati in ruolo: con assegnazione ad un ufficio avente competenza, anche parziale, sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; con assegnazione ad un ufficio situato in una regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero; con assunzione di incarichi direttivi o semidirettivi. Per quanto riguarda i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, spetterà agli organi di autogoverno individuare attività non giurisdizionali alle quali destinare tali magistrati per i 3 anni successivi alla candidatura.

L'articolo 19 disciplina il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale ovvero abbiano ricoperto la carica di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, a prescindere dalla durata del mandato o dell'incarico. Il disegno di legge prevede che, alla cessazione del mandato o dell'incarico, i magistrati possano essere: collocati fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza (per i magistrati ordinari e militari) o la Presidenza del Consiglio (per i magistrati amministrativi e contabili) o l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni, con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza; ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti (previsione analoga a quella inserita nell'articolo 15). La nuova disciplina è destinata a trovare applicazione unicamente con riguardo alle cariche assunte dai magistrati successivamente all'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 20 disciplina il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale e incarichi di governo non elettivi. In particolare, per quanto riguarda i magistrati che hanno svolto incarichi politico-amministrativi apicali (capo e vicecapo dell'ufficio di gabinetto; segretario generale della Presidenza dei Consiglio dei ministri o di un Ministero; capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri; capo e vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali) il provvedimento prevede due alternative (comma 1): collocamento per un anno in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni sopranumerarie, in un ruolo non apicale (trascorso l'anno il magistrato potrà tornare a svolgere le funzioni giudiziarie ma non potrà per i 3 anni successivi assumere incarichi direttivi o semidirettivi); ricollocamento in ruolo e destinazione ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. In questa seconda ipotesi, la disposizione non specifica se si tratta di uno *status* che il magistrato debba conservare fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio.

Anche i magistrati che abbiano svolto incarichi di governo non elettivi (componente del Governo; assessore regionale o nelle giunte delle province autonome; assessore comunale) hanno a disposizione due possibilità (comma 2): il collocamento in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni sopranumerarie e con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza (diversamente dai magistrati che hanno svolto incarichi apicali, per coloro che hanno svolto incarichi di governo il colloca-

mento in fuori ruolo non ha durata limitata ad un anno); il ricollocamento in ruolo e la destinazione, fino alla pensione, ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. Le disposizioni sul ricollocamento non si applicano se l'incarico è cessato prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, sempre che la cessazione non dipenda da dimissioni volontarie non conseguenti a ragioni di sicurezza, motivi di salute o altra giustificata ragione (comma 3). Una norma transitoria (comma 4) prevede l'applicazione della riforma solo agli incarichi assunti dopo l'entrata in vigore della legge.

Il Capo IV del disegno di legge, composto dagli articoli da 21 a 39, contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali si modifica la legge n. 195 del 1958, recante *Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.* Si tratta di un intervento organico che investe tutti i Capi della suddetta legge, incidendo sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati nonché sulla sul loro ricollocamento al termine del mandato.

In particolare, l'articolo 21 contiene modifiche al numero dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura (articolo 1 della legge n. 195 del 1958), che vengono portati dagli attuali 24 a 30, di cui 20 magistrati ordinari (in luogo degli attuali 16) e 10 eletti dal Parlamento (in luogo degli attuali 8). L'articolo 22 interviene sulla composizione delle commissioni del Consiglio superiore (articolo 3 della legge n. 195 del 1958), prevedendo: che tali commissioni siano nominate ogni 16 mesi dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di Presidenza e in conformità ai criteri di composizione previsti nel regolamento generale; l'incompatibilità tra l'appartenenza alla sezione disciplinare e quella alle commissioni per conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni della professionalità, in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di trasferimento in caso di incompatibilità ambientale o funzionale.

L'articolo 23 modifica la composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (articolo 4 della legge n. 195 del 1958), portando da 4 a 5 il numero dei componenti supplenti e specificando che la presidenza della sezione dura per l'intera durata della consiliatura. Si riconosce, inoltre, la possibilità di eleggere ulteriori supplenti nel caso in cui sia impossibile formare il collegio. Infine, il disegno di legge demanda al Consiglio superiore della magistratura la determinazione dei criteri per la sostituzione dei componenti della sezione (esclusivamente in caso di incompatibilità, astensione o altro impedimento motivato) e demanda invece al Presidente della sezione disciplinare (vice presidente del Consiglio superiore della magistratura) la determinazione dei criteri per l'assegnazione degli affari tra i componenti effettivi della sezione stessa.

L'articolo 24 reca modifiche alla disciplina del quorum per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore (articolo 5 della legge n. 195 del 1958), in conseguenza dell'aumento del numero dei componenti del

Consiglio*:* per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà necessaria la presenza di almeno 14 togati (invece degli attuali 10) e di 7 laici (in luogo degli attuali 5).

L'articolo 25 interviene sull'articolo 7 della legge n. 195 del 1958 in merito alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura, ponendola alle dipendenze funzionali del Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura e ponendo al suo vertice un magistrato con funzioni di segretario generale (in carica per massimo 6 anni), coadiuvato, ed eventualmente sostituito, da un vicesegretario generale.

L'articolo 26 sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 37 del 2000, in materia di contratti di collaborazione continuativa presso il Consiglio superiore della magistratura. Il provvedimento prevede che tali contratti possano essere stipulati: per un contingente massimo di 32 unità di collaboratori del Vicepresidente e dei singoli componenti; per massimo 18 unità, per coprire le posizioni di componente esterno della segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura; per massimo 12 unità per coprire le posizioni di componente esterno dell'ufficio studi e documentazione.

Con l'articolo 27 incide sulla disciplina dell'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura (articolo 7-*bis* della legge n. 195 del 1958), introducendo la possibilità di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno (massimo 12 unità, selezionate tramite una specifica procedura di valutazione, affidata a una apposita commissione). I magistrati assegnati all'ufficio dovranno essere collocati in posizione di fuori ruolo e potranno svolgere l'incarico per massimo 6 anni. Con l'articolo 28 viene coordinato il disposto dell'articolo 10-*bis* della legge n. 195 del 1958 che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici, con la disposizione che ha elevato la durata di efficacia delle tabelle a quattro anni. L'articolo 29, intervenendo sull'articolo 20 della legge n. 195 del 1958, demanda al Consiglio superiore della magistratura l'adozione di un regolamento generale per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento. L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei membri laici, di cui all'articolo 22 della legge n. 195 del 1958. In particolare, nel modificare il quarto comma dell'articolo 22, si afferma che il Parlamento, nella scelta dei componenti da eleggere, dovrà tenere conto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, per quanto riguarda il rispetto della parità di genere, e dell'articolo 104, per quanto riguarda i titoli che devono possedere professori universitari e avvocati.

Gli articoli da 31 a 35 delineano il nuovo sistema per eleggere i 20 componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, attualmente disciplinato dagli articoli da 23 a 27 della legge n. 195 del 1958. In particolare, l'articolo 31 individua una nuova articolazione dei collegi elettorali, così delineata: un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale, maggioritario, in cui vengono eletti i due candidati più votati, a qualunque genere appartengano; 2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso uffici

di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il «miglior terzo» per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto; 4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali vengono eletti i due candidati più votati; un collegio unico nazionale, virtuale, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi. I collegi territoriali – formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori – sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno commo 4 mesi prima del giorno fissato per le elezioni. In ogni collegio devono esserci almeno sei candidati, e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi.

L'articolo 32 interviene in materia di elettorato attivo, per modificarne la disciplina in conseguenza dell'introduzione del nuovo sistema elettorale, e in materia di elettorato passivo dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, modificando la causa di ineleggibilità relativa all'anzianità di servizio che viene collegata al mancato conseguimento della terza valutazione di professionalità e introducendo nuove cause di ineleggibilità, tra cui quella relativa ai magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

L'articolo 33 disciplina la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature, apportando significative modifiche all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958. In particolare, per la presentazione delle candidature non è richiesta alcuna sottoscrizione ed essa può avvenire anche con modalità telematiche (si ricorda che sul punto della sottoscrizione delle candidature è pendente un referendum abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2022). Inoltre, le candidature devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi. Viene quindi introdotto un meccanismo di integrazione delle candidature quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi, che consiste nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alle candidature. Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri: per l'ipotesi di candidature collegate si specifica che ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità) e se è garantita – all'interno del gruppo – la rappresentanza di genere. La scelta concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzio-

nale, su base nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale. L'articolo 34 interviene sulla disciplina delle operazioni di voto di cui all'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, modificandola per adeguarla al nuovo sistema elettorale. Al riguardo la riforma: individua il seggio presso i quali votano i magistrati; specifica in ragione del nuovo sistema elettorale che ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei collegi (di legittimità, di merito requirente e di merito giudicante) ed esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale; conferma la nullità del voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi ed inserisce quella riferita al voto espresso in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni.

L'articolo 35 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958. Le novelle delineano, in combinato disposto con le modifiche dell'articolo 29, il nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura prevedendo un meccanismo maggioritario a turno unico, caratterizzato dall'elezione immediata di due candidati per ogni collegio e dai seguenti correttivi: il recupero su base nazionale del miglior terzo per i magistrati requirenti; il recupero su base nazionale di cinque candidati attraverso il metodo proporzionale per i magistrati giudicanti di merito.

L'articolo 36 modifica l'articolo 39 della legge n. 195 del 1958, in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, in caso di cessazione degli stessi dalla carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio. L'articolo 37 interviene sull'articolo 40 della legge n. 195 del 1958, che stabilisce il diritto ad alcune indennità a favore dei membri del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento; la modifica concerne l'applicazione anche ai componenti del Consiglio superiore della magistratura del limite massimo retributivo omnicomprensivo di 240.000 euro annui, fissato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014. L'articolo 38 novella la disciplina del ricollocamento in ruolo dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura alla cessazione dell'incarico intervenendo sulle disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958), per escludere che tali magistrati possano: essere nominati a funzioni direttive o semidirettive prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di cessazione dall'incarico (la limitazione non opera se il magistrato, prima di divenire membro del Consiglio superiore della magistratura, era già titolare di un incarico direttivo o semidirettivo); essere nuovamente collocato fuori ruolo prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico (la limitazione non opera quando il fuori ruolo è disposto a seguito dell'assunzione di funzioni elettive). La disposizione precisa che le nuove restrizioni non si applicano ai membri togati che facciano parte del Consiglio superiore della magistratura prima dell'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 39 detta disposizioni per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura che si terranno dopo l'en-

trata in vigore della riforma prevedendo che il decreto con il quale il Ministro della giustizia determina i collegi elettorali debba essere emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge. La disposizione prevede inoltre la riduzione di alcuni termini relativi al procedimento elettorale.

Il Capo V, recante la delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, si compone del solo articolo 40, nel quale sono indicati i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega, da esercitarsi entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge. Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà adeguare la disciplina concernente i magistrati militari a quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente, nei limiti di compatibilità tra i due ordinamenti di riferimento, in particolare in materia di accesso alla magistratura, stato giuridico, conferimento di funzioni e requisiti per la nomina, progressione nella valutazione di professionalità. Inoltre, il Governo è delegato: pur confermando la scelta di Verona, Roma e Napoli quali sedi dei tribunali e delle procure militari, ad adeguare le rispettive circoscrizioni territoriali; a riorganizzare le circoscrizioni dei tribunali militari basata sui carichi pendenti e maggiormente aderente alla dislocazione degli enti e dei reparti militari sul territorio nazionale; a istituire in ciascuna procura militare di un procuratore militare aggiunto; a prevedere l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, e che in quest'ultimo il componenti eletti siano 4 (attualmente sono 2); a prevedere il mantenimento, per quanto compatibile, dell'equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari. Il Capo VI contiene, rispettivamente all'articolo 41 e all'articolo 42, le disposizioni finali e finanziarie. L'articolo 43 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(45) ***DE POLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi***

(118) ***DE POLI. – Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-*octies *del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi***

(735) ***PILLON ed altri. – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità***

(768) ***Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare***

(837) ***BALBONI ed altri. – Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio***

(1224) ***Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE. – Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso***

(1863) ***Julia UNTERBERGER. – Modifica all'articolo 709-*ter *del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre 2020.

Il relatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* illustra la proposta di testo unificato, pubblicata in allegato al resoconto, chiedendo che sia assunta a testo-base cui riferire gli emendamenti.

Su richiesta dei Gruppi, il PRESIDENTE dispone che la discussione sulla proposta abbia luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 45, 118, 735, 768, 837, 1224, 1863

NT
IL RELATORE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce l'importanza del ruolo di entrambi i genitori nelle diverse fasi della crescita psico-fisica dei figli e promuove tutte le azioni necessarie a tutelare il rapporto dei minori con il padre e la madre anche nel caso in cui i genitori vivano separati.

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 337-*ter *del codice civile)*

1. All'articolo 337-*ter* del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 1, dopo le parole «mantenere un rapporto» aggiungere la seguente: «paritetico,»;

– al comma 2, dopo le parole «presso ciascun genitore» aggiungere le seguenti: «garantendo, ove non contrario all'interesse del minore, tempi paritetici di frequentazione con entrambi i genitori, compresi i pernottamenti»;

– al comma 4, dopo le parole «ciascuno dei genitori provvede» aggiungere le seguenti: «direttamente e per capitoli di spesa»;

– al comma 4, dopo le parole «ove necessario» aggiungere le seguenti «e in via del tutto residuale».

Art. 3.

*(Modifica dell'articolo 337-*sexies *del codice civile)*

1. All'articolo 337-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 1, dopo le parole «titolo di proprietà» aggiungere le seguenti: «evidenziando il corrispettivo della eventuale assegnazione e de-

ducendolo dagli oneri di mantenimento eventualmente posti a carico del genitore che sia anche proprietario o comproprietario dell'immobile.»;

– dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «Ogni cambiamento di residenza del figlio minore deve essere, a pena di nullità, preventivamente concordato per iscritto da entrambi i genitori o da tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.».

Art. 4.

*(Modifica dell'articolo 337-*septies *del codice civile)*

1. L'articolo 337-*septies* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-*septies*. – *(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)*. – Il giudice, in caso di disaccordo tra le parti, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato da entrambi i genitori direttamente all'avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all'articolo 315-*bis*.

Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le parti e i rispettivi legale devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-*ter* e seguenti del codice civile.».

Art. 6.

*(Introduzione dell'articolo 337-*novies *del codice civile)*

1. Al Titolo IX del Capo II del Libro I del Codice Civile, dopo l'articolo 337-*octies* è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 337-*novies*. – *(Consulenze tecniche e indagini del servizio sociale professionale territoriale)* – Solo qualora sia strettamente necessario all'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-*ter* e

337-*quater*, il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, tenendo prioritariamente conto dei diritti dei figli di non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà, può avvalersi di un consulente tecnico esclusivamente per l'accertamento delle condizioni dei genitori e del rapporto tra questi e i figli. Al consulente tecnico non può in ogni caso essere demandata la decisione sul regime di affidamento o sulla domiciliazione o sui tempi di permanenza. Solo qualora sia strettamente necessario all'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-*ter* e 337-*quater*, il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, tenendo prioritariamente conto dei diritti dei figli di non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà, può avvalersi dei servizi sociali professionali territorialmente competenti e delle strutture ospedaliere pubbliche, esclusivamente per l'accertamento delle condizioni dei genitori e del rapporto tra questi e i figli. All'incaricato non può in ogni caso essere demandata la decisione sul regime di affidamento o sulla domiciliazione o sui tempi di permanenza. Le indagini e gli approfondimenti di cui al secondo comma devono sempre svolgersi nel rispetto del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Si applicano integralmente le disposizioni di cui agli articoli 62, 192, 194, 195, 196, 197 e 201 del codice di procedura civile».

Art. 7.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

3. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione della perdita del diritto alla bi-genitorialità in capo ai minori.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

144ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mulè e Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2597) ***Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri
(Esame e rinvio)

La presidente PINOTTI *(PD)*, in veste di relatrice, evidenzia come la Commissione sia chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni delle FFAA, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali.

Rimarca come gli aspetti principali del provvedimento siano l'allungamento dell'orizzonte temporale entro cui procedere alla riduzione degli organici delle Forze armate, la riforma dell'organizzazione del reclutamento nelle carriere iniziali delle forze armate e la delega al Governo per la revisione dello strumento militare.

Sottolinea come la Commissione avrà tempo di discutere in modo approfondito questo provvedimento. Si sofferma per ora solo sulla revisione della tempistica prevista dalla legge n. 244 del 2012, la cosiddetta legge «Di Paola», approvata in una fase di forte sofferenza delle finanze pubbliche e in un contesto di generale riduzione dei costi delle amministrazioni pubbliche, spesso on lo strumento dei tagli lineari.

L'obiettivo principale della legge era la riduzione a 150 mila unità del personale militare delle tre Forze armate e la riduzione del personale civile della Difesa a 20 mila unità. Entrambi gli obiettivi erano da conseguire entro l'anno 2024. Questa riduzione – nell'ottica della legge – era funzionale ad un riequilibrio generale del bilancio della «Funzione difesa», orientandolo verso l'obiettivo di avere il 50 per cento della spesa per il settore del personale, il 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento.

Dal 2012 ad oggi, tuttavia, molte cose sono cambiate, dalle conseguenze di un evento come la pandemia da Covid-19 al nuovo scenario geopolitico e della sicurezza che si sta profilando. Da molto tempo la prospettiva della legge Di Paola è stata rimessa in discussione e ora finalmente il disegno di legge in esame si muove in questa direzione.

Espone quindi brevemente – articolo per articolo – il contenuto del disegno di legge.

L'articolo 1, differisce al 2033 il termine per il raggiungimento dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e per l'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa. Resta peraltro in vigore la possibilità – già prevista dalla legge 244, di prorogare ulteriormente il termine.

L'articolo 2 dispone l'aumento delle dotazioni organiche dei sottufficiali. Per l'Esercito questi passano da 16.170 a 17.400 (di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti), per la Marina da 9.250 a 10.250 (di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti) e per dell'Aeronautica da 15.250 a 16.350 (di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti). Vengono conseguentemente modificate le dotazioni organiche dei volontari.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata. Il nuovo sistema prevede due ferme: la prima, di tre anni, denominata «ferma prefissata iniziale»; la seconda, sempre di tre anni, definita «ferma prefissata triennale». Si tratta di un tema molto importante, tenendo conto dell'esigenza di ridurre l'età media dei militari e anche di evitare forme di precarietà a volte insostenibili.

Requisiti per accedere alla ferma prefissata iniziale sono un'età non superiore a ventiquattro anni (attualmente per la ferma prefissata annuale il limite è venticinque anni), il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisica e psichica stabilita per la ferma permanente.

Ai concorsi per la ferma prefissata triennale possono accedere i volontari che abbiano concluso la ferma iniziale o siano in rafferma annuale (ai quali è riservato il 70 per cento dei posti) e i volontari in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi, che abbiano un'età

non superiore ai 28 anni (29 per i volontari in rafferma annuale) e che abbiano superato con esito positivo il corso basico di formazione iniziale (ai quali è riservato il 30 per cento dei posti).

Al termine della ferma triennale, i volontari sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente, sempre se in possesso di una votazione non inferiore a «nella media» negli ultimi 12 mesi.

Per quanto concerne il meccanismo delle rafferme, i volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Per quanto riguarda la disciplina delle riserve di posti per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, vengono confermate le attuali percentuali, che sono il 70 per cento per Carabinieri e Guardia di finanza; il60 per cento per la Polizia penitenziaria e il 45 per cento per la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare, tali riserve riguardano i volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore ai 25 anni, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti.

Lo stesso articolo specifica che nella formazione delle graduatorie, le amministrazioni debbano tener conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda, nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili. Per quanto concerne il meccanismo delle rafferme i volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. La rafferma potrà essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata triennale.

L'articolo 4 stabilisce il trattamento economico da corrispondere alla nuova categoria di personale costituita dai «volontari in ferma prefissata». Ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura dell'81,5 per cento del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. In aggiunta a questo trattamento economico, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

Ai volontari in ferma prefissata triennale è attribuito uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. La stessa percentuale riguarda gli assegni a carattere fisso e continuativo.

Ulteriori disposizioni dell'articolo 4 riguardano aspetti relativi alla retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma si prevede la corresponsione di una indennità forfettaria pari ad euro 100 mensili, a far data dal 1º gennaio 2023, per l'impiego oltre le normali attività giornaliere. Ai volontari in ferma prefissata triennale le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Vengono dettate, inoltre, specifiche disposizioni in materia di indennità di impiego operativo e di rischio.

L'articolo 5 detta la disciplina transitoria da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati) fino al loro completo esaurimento. In particolare il novellato articolo 2198-*bis* del Codice dell'ordinamento militare prevede che i bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possano essere emanati sino al 31 dicembre 2022. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale. Fino al 31 dicembre 2024 i volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale possono continuare a beneficiare delle riserve dei posti nei concorsi delle forze di polizia e dei vigili del fuoco.

L'articolo 6 consente, nelle more dell'adeguamento del Testo unico, l'applicazione delle disposizioni vigenti alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata. In questo articolo c'è anche una norma che, in analogia con quanto previsto per la nuova ferma triennale iniziale, riduce a 24 anni il limite di età per l'ammissione al corso del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.

L'articolo 7 reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente delle varie Forze armate, incluse l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza.

L'articolo 8 allinea la composizione della commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito a quella prevista per le corrispondenti commissioni della Marina militare e dell'Aeronautica. Viene anche ripristinata la possibilità di conseguire il grado vertice per i Capi dei corpi sanitari e tecnico-logistici delle Forze armate, nonché per gli ufficiali più anziani dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e delle Armi dell'Aeronautica militare, così superando una disparità di trattamento rispetto al Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi per la delega legislativa al Governo per la revisione dello strumento militare, da esercitarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Il Governo è chiamato in primo luogo alla ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare di Esercito, Marina militare (escluse le Capitanerie di porto) e Ae-

ronautica militare, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033. Deve inoltre essere previsto un incremento organico in soprannumero, non superiore a diecimila unità, di personale militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza.

Ulteriori principi e criteri direttivi riguardano:

– l'istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato non superiore a diecimila unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio;

– la previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero l'introduzione o l'incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;

– la previsione di iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro;

– la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare, prevedendo l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali e la possibilità per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie di esercitare attività libero-professionale intramuraria sulla base di apposite convenzioni;

– l'istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata.

Da ultimo, l'articolo 10 reca la copertura finanziaria del provvedimento, che è determinata in circa 138 mila euro per il 2022 e in 191 mila euro a regime, dal 2043.

Conclude formulando l'auspicio che il provvedimento possa essere oggetto di un esame approfondito, ma al contempo sollecito e possibilmente coordinato con i colleghi della omologa Commissione della Camera dei deputati, in particolare nell'ottica di una eventuale terza lettura.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2022 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (n. 380)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

La PRESIDENTE ricorda come nella seduta di ieri il relatore Corbetta abbia svolto la sua relazione proponendo un parere favorevole. Nella stessa seduta la Commissione aveva convenuto di proseguire l'esame del provvedimento nella seduta odierna.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULÈ precisa che l'entrata in vigore solo nel 2023 della nuova direttiva di disciplina dei criteri e delle modalità di riparto dello stanziamento è dettata unicamente dalla necessità di non inficiare, con una dilazione temporale eccessiva, il processo di concessione dei fondi per l'anno 2022. Prima della sua adozione formale si dichiara disponibile, a nome del Governo, a valutare le osservazioni che i senatori volessero trasmettere.

La PRESIDENTE ricorda come il testo citato dal Sottosegretario, di cui peraltro ha già dato conto nell'Ufficio di Presidenza dello scorso 8 marzo, non sia formalmente sottoposto al parere della Commissione, ma conviene sull'opportunità di una sua divulgazione fra i Commissari.

Interviene in sede di dichiarazione di voto il senatore CANDURA *(L-SP-PSd'Az)*, per preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo di appartenenza, pur esprimendo talune perplessità di merito e di metodo sul provvedimento in esame. A suo giudizio sarebbe in particolare auspicabile disgiungere gli schemi di riparto dello stanziamento in due distinti provvedimenti, uno dedicato alle associazioni combattentistiche e l'altro alle associazioni d'arma, chiamando la Commissione difesa a pronunciarsi unicamente in relazione alle sole Associazioni d'arma.

La senatrice RAUTI *(FdI)* rileva innanzitutto criticamente la tempistica troppo stringente per l'esame del provvedimento. Ribadisce peraltro la sussistenza di perplessità, già rilevate in passato anche in una apposita interrogazione a risposta scritta a sua firma presentata lo scorso anno (n. 4-05487), in relazione al metodo e al merito con cui si procede al riparto dei contributi alle diverse associazioni. Tale riparto palesa infatti disparità di trattamento nell'assegnazione delle risorse disponibili tra le diverse associazioni beneficiarie, penalizzando sistematicamente quelle d'arma. Queste infatti sono destinatarie di quote di riparto ingiustificatamente inferiori rispetto alle associazioni combattentistiche. Peraltro, pur

esprimendo apprezzamento per l'imminente adozione da parte del Governo di un nuovo regolamento, sui criteri e le modalità di riparto dei fondi, ne lamenta la tardiva entrata in vigore. Ricorda inoltre l'opportunità che anche per le associazioni combattentistiche ha previsto l'obbligo di astenersi dall'assumere posizioni politiche. Per questo ordine di ragioni, pur esprimendo vicinanza e attenzione alle associazioni beneficiarie dei contributi, preannuncia, seppure a malincuore, il voto contrario del suo Gruppo di appartenenza.

Constata quindi come non vi siano altri iscritti a parlare per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole sul provvedimento, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,40.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

547ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* riepiloga gli emendamenti accantonati nella seduta del 12 aprile e illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.6 e 2.0.3, in quanto determinano in capo al concessionario uscente il diritto a ricevere un corrispettivo pari al valore commerciale dell'azienda. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.2, 2.3 e 2.4 segnalate dal Governo. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.0.8 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 2.0.1000, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/4 e 2.0.1000/5. Comporta maggiori oneri l'emenda-

mento 2.0.1000/6. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.1000/7 e 2.0.1000/7 (testo 2) che dispongono la realizzazione del monitoraggio di tutte le aree demaniali entro il 31 dicembre 2023. Occorre, invece, valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/8, 2.0.1000/9 e 2.0.1000/10. Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/12. Si rende necessaria la relazione tecnica per la proposta 2.0.1000/13. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.0.1000/14, che proroga l'efficacia di alcune concessioni in essere e dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo. Presentano profili di criticità anche finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27 e 2.0.1000/43. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi subemendamenti 2.0.1000/44, 2.0.1000/70, 2.0.1000/188 e 2.0.1000/228, che recano alcune deroghe alla procedura di selezione prevista dalla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/49 e 2.0.1000/50. Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.0.1000/52 e 2.0.1000/54. Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/53, nonché delle analoghe 2.0.1000/55 e 2.0.1000/56. Presentano profili di criticità finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, gli analoghi subemendamenti 2.0.1000/66 e 2.0.1000/67. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dai subemendamenti 2.0.1000/72, 2.0.1000/76 e 2.0.1000/92 (analogo al 2.0.1000/93). Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/78 (analoga a 2.0.1000/79) e 2.0.1000/87. Presenta profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, la proposta 2.0.1000/96. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.0.1000/106 che integra un criterio di delega, al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente. Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/169, 2.0.1000/173, nonché degli analoghi 2.0.1000/174 e 2.0.1000/175. Presentano profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/176 e 2.0.1000/179. Chiede conferma dell'assenza di onere derivanti dalle proposte 2.0.1000/190 e 2.0.1000/192, laddove fanno venir meno la possibilità di un subingresso nella concessione. Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, i seguenti subemendamenti che modificano i criteri di determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente: 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201, 2.0.1000/202, 2.0.1000/203 (analogo al 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204 e 2.0.1000/205), 2.0.1000/206, 2.0.1000/207 (analogo al 2.0.1000/208 e 2.0.1000/209), 2.0.1000/210 (identico al 2.0.1000/211), 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214 e 2.0.1000/215 (analogo al 2.0.1000/216). Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.0.1000/218 e 2.0.1000/219. Comporta

maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/220. Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/224, 2.0.1000/225 e 2.0.1000/226. Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, le analoghe proposte 2.0.1000/229, 2.0.1000/230 e 2.0.1000/231. Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/232 (analogo al 2.0.1000/233, 2.0.1000/234 e 2.0.1000/235), 2.0.1000/237 e 2.0.1000/238. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.0.1000/236, che prevede la definizione di un periodo transitorio, a decorrere dal 1º gennaio 2024, per l'avvio delle procedure di selezione. Richiede la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/240 e 2.0.1000/241. Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/242, 2.0.1000/243 e 2.0.1000/245. Presenta profili di criticità finanziaria, per possibile contrasto con la normativa europea, il subemendamento 2.0.1000/246. Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/247 (analogo al 2.0.1000/248), 2.0.1000/249, (analogo al 2.0.1000/250) e 2.0.1000/251 (analogo al 2.0.1000/252 e 2.0.1000/253), che introducono fattispecie per le quali non trovano applicazione le nuove normative sulle concessioni demaniali. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.0.1000/254, 2.0.1000/255 e 2.0.1000/256, che condizionano l'entrata in vigore della nuova normativa sulle concessioni demaniali all'effettivo funzionamento del sistema informativo di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per i subemendamenti 2.0.1000/258, 2.0.1000/261 e 2.0.1000/262. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.1000.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 3.5 e 3.13, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.17 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 4.1 e 4.3, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.19 e 4.20. Occorre, invece, valutare, l'emendamento 4.21, che sospende i termini di scadenza delle concessioni in essere fino all'approvazione di una specifica direttiva comunitaria in materia. Analogamente, occorre valutare la proposta 4.22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la compatibilità con la normativa europea degli emendamenti 5.4, 5.27 e 5.28. Occorre poi valutare gli emendamenti 5.34 e 5.40 (analoghi al precedente emendamento 4.21). Occorre poi valutare i seguenti emendamenti segnalati dal Governo: 5.1 (identico a 5.2), 5.3, 5.12 (analogo al 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17), 5.30 (analogo a 5.31, 5.32 e 5.33), 5.30 (testo 2), 5.35, 5.42 (analogo al 5.44 e 5.45) e 5.48. Occorre valutare

altresì la proposta 5.18 (testo 2). Occorre acquisire elementi sulla portata finanziaria e sulla compatibilità con la normativa europea della proposta 5.0.2 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dei criteri di delega di cui alla proposta 6.8, interamente sostitutiva dell'articolo 6, nonché la portata finanziaria degli ulteriori criteri di delega recati dall'emendamento 6.83. Occorre poi valutare i seguenti emendamenti segnalati dal Governo: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.22, 6.23, 6.29, 6.30, 6.31, 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.86, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101 e 6.102.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.8 (testo 2), che sostituiscono l'articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale. Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27. Occorre poi valutare i seguenti emendamenti segnalati dal Governo: 7.1, 7.11 e 7.19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 8.7 e 8.8 interamente sostitutive dell'articolo 8. Chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 8.0.100 dei relatori recante l'istituzione del sistema di interscambio di pallet. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.1, che potrebbe determinare effetti finanziari negativi per l'esclusione dell'applicazione di norme destinate al contenimento della spesa pubblica. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 10.17, che esclude le società relative al trasporto a fune dall'applicazione delle norme in materia di società a partecipazione pubblica. Occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, la proposta 10.0.1 che modifica la normativa sulle fusioni tra comuni. Relativamente all'emendamento 10.0.4, occorre valutare se l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese per i soggetti che operano in base a contratti di franchising possa generare esenzioni o sgravi che determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.0.6 e sulle identiche 11.0.13 e 11.0.14. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, inclusa la proposta 11.7 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.4 (analoga al 12.5) e 12.6. Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9 che sopprimono il periodo di mantenimento minimo di due anni per la scelta effettuata nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti. Richiede poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l'adeguamento della pianificazione regionale e d'ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.27, 12.28 e 12.29 relativamente ai costi della gestione commissariale. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.30. Con riguardo all'emendamento 12.32 occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. In merito alla proposta 12.0.1, occorre valutare i costi relativi all'istituzione del registro degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.5, 12.0.7 e 12.0.9. L'emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12, incluse le proposte 12.21 (testo 2) e 12.0.12 [*già* 27.0.30 (testo 2)].

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 13.12, 13.27, 13.28 e 13.29, in materia di personale medico e sanitario, al fine di verificare se queste possano comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo alla proposta 13.40, occorre avere conferma che non si generino ulteriori costi per il sistema di gestione della Ragioneria generale dello Stato. Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 13.42, 13.43 e 13.45 in materia di gestione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA). L'emendamento 13.0.1 determina maggiori oneri, in quanto comporta uno sgravio di contributi previdenziali e assistenziali per le società del settore odontoiatrico. Comportano, inoltre, maggiori oneri le analoghe proposte 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4 in quanto volte a sopprimere norme di riduzione della spesa sanitaria. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 13.0.5 e 13.0.5 (testo 2). La proposta 13.0.6 comporta maggiori oneri. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.7 che autorizza assunzioni di personale del sistema di emergenza territoriale, ancorché nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, comportano maggiori oneri le analoghe proposte 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 16.0.2 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6. Comporta maggiori oneri invece la proposta 16.0.6 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.0.7 in materia di immissione in commercio di farmaci. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.13. Occorre, invece, verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 17.15. Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.16 (analoga a 17.17 e 17.0.1) e 17.0.3. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 17.0.2 e 17.0.2 (testo 2) in materia di incremento del personale presso le unità di raccolta di sangue. Relativamente alle proposte 17.0.6 e 17.0.7, occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 18.1, 18.25 e 18.25 (testo 2). Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 18.21 e 18.21 (testo 2) relativo alla nomina dei direttori sanitari. Comportano maggiori oneri le proposte 18.0.1, 18.0.7, 18.0.14, 18.0.17, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.20 e 18.0.21. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 18.0.18. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 18.0.19 che include i tecnici specializzati come autisti di ambulanza tra le figure professionali che gli enti del Servizio sanitario possono assumere nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi. Occorre altresì valutare la necessità di una correzione formale della copertura per la proposta 18.0.22. Comporta maggiori oneri l'emendamento 18.0.23. Occorre valutare gli effetti finanziari, anche con riguardo alla sostenibilità delle attività ivi previste con le risorse disponibili a legislazione vigente, della proposta 18.0.23 (testo 2), in materia di formazione manageriale nella sanità pubblica. Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.24, 18.0.24 (testo 2) e 18.0.26. Con riguardo all'emendamento 18.0.25 sui ruoli dirigenziali per le cure primarie ed intermedie, occorre avere conferma dell'assenza di oneri. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.0.27, che consente alle regioni di concordare con le organizzazioni sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate in favore di categorie svantaggiate e, comunque, di soggetti di età superiore a settantacinque anni. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 18.0.28 recante disposizioni per il conferimento

di incarichi dirigenziali negli enti del Servizio sanitario. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15. Chiede altresì conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l'installazione di determinate infrastrutture elettroniche. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell'autorizzazione sismica ai fini dell'installazione di alcune infrastrutture elettroniche. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, chiede conferma della compatibilità con la normativa europea della proposta 20.2 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5. Occorre, invece, valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 21.0.9 che àbroga la previsione in base alla quale la riscossione dei diritti d'autore sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabilite all'estero è disciplinata da accordi di rappresentanza. Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.0.10. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21 (inclusa la proposta 21.0.10 (testo 2)).

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.7 che introduce un ulteriore criterio di delega, prevedendo, tra l'altro, incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di *start-up*. Occorre poi valutare la compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 23.10, 23.11, 23.11 (testo 2), 23.12, 23.13 e 23.14, finalizzate ad individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.1 sulla rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali per lo spettacolo viaggiante. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.5 e 23.0.6. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 23.0.12. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 24.13. Sembrano presentare profili di onerosità gli analoghi emendamenti 24.14, 24.15, 24.16 e 24.17. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 24.0.1 e 24.0.1 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta

24.0.3 in materia di intermediazione immobiliare, che modifica uno dei contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla cessione di immobili. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi inclusa la proposta 24.11 (testo 2), riferiti all'articolo 24.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 25, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 25.2, 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.5. Determina maggiori oneri la proposta 25.3 (identica a 25.4 e 25.5). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 25.0.3 che allarga l'ambito di definizione delle imprese artigiane di cui alla legge-quadro sull'artigianato. Occorre valutare, per i possibili profili di contrasto con la normativa europea, gli identici emendamenti 25.0.6 e 25.0.7 che escludono la mediazione creditizia dal novero dei servizi finanziari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, richiede la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 26.0.2 e 26.0.4. Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea derivanti dalla proposta 26.0.5, che esclude dal novero dei contratti di cessione di beni nella filiera agricola e alimentare i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.3, 27.0.1 e 27.0.2 (analogo a 27.0.3, 27.0.4 e 27.0.5). Occorre valutare, per possibili contenziosi, gli effetti dell'emendamento 27.0.7 che riduce, con effetto retroattivo, il novero delle prestazioni educative e formative esenti da IVA. Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea derivanti dalla proposta 27.0.12, che prolunga al 31 dicembre 2022 la sospensione di una serie di adempimenti legati alla riscossione coattiva dei debiti connessi alle quote latte. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 27.0.16. Comportano maggiori oneri le identiche proposte 27.0.18 e 27.0.19. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 27.0.26 che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 la scadenza delle norme di semplificazione sull'occupazione di suolo pubblico e il commercio su aree pubbliche. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.0.20, 27.0.28 (analogo al 27.0.29) e 27.0.28 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 27 (inclusa la proposta 27.13 (testo 2)).

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 29, occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall'ambito applicativo dell'abuso di dipendenza economica i contratti di *franchising*. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, richiede la relazione tecnica sulla proposta 31.0.1. Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 31.0.2 che prevede l'aumento di un componente presso la camera di commercio di Trieste-Gorizia. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 32.2, 32.2 (testo 2) e 32.3 (testo 2). Occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all'articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell'incarico. Determina maggiori oneri la proposta 32.0.3. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 32.0.4, al fine di verificare la sostenibilità della copertura a valere sui quadri economici degli interventi interessati. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il presidente PESCO avverte che l'esame degli emendamenti riprenderà a partire dall'articolo 8, dal momento che, nella precedente trattazione, erano stati esaminati gli emendamenti riferiti ai primi sette articoli, con l'eccezione della proposta governativa 2.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle analoghe proposte 8.7 e 8.8, che appaiono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'emendamento 8.0.100 dei relatori esprime un avviso contrario per assenza di relazione tecnica adeguata a dimostrare la neutralità finanziaria della proposta.

Sui restanti emendamenti all'articolo 8 esprime un avviso non ostativo.

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)*, stante il fatto che le tematiche inerenti all'articolo 8 verranno compiutamente affrontate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prospetta l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.0.100, mentre ribadisce una valutazione non ostativa sui restanti emendamenti all'articolo 8.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 indicate dal relatore, stante l'assenza di relazione tecnica.

Formula invece un avviso non ostativo sui restanti emendamenti all'articolo 9.

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)*, in considerazione del fatto che le tematiche relative all'articolo 9 saranno invece esaminate nel corso dell'e-

same presso questo ramo del Parlamento, prospetta di tenere sospesa la valutazione degli emendamenti problematici sotto il profilo finanziario, limitandosi a formulare un avviso non ostativo su tutte le restanti proposte.

Identico criterio sarà altresì adottato per le disposizioni il cui esame effettivo sarà svolto presso il Senato.

Il presidente PESCO ritiene opportuno, come criterio metodologico generale, esprimere comunque il parere sugli emendamenti ritirati presso la Commissione di merito, nonché sulla versione iniziale di proposte emendative superate da successive riformulazioni.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte indicate dal relatore per maggiori oneri o per assenza di relazione tecnica.

Concorda invece con la valutazione non ostativa sui restanti emendamenti.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 11, esprime un avviso contrario sugli emendamenti indicati dal relatore; in merito ai restanti emendamenti, formula un avviso non ostativo, fatta eccezione per la proposta 11.7 (testo 2) sulla quale è in corso l'istruttoria.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, formula un avviso contrario per maggiori oneri o per assenza di relazione tecnica su tutte le proposte indicate dal relatore; con riguardo ai restanti emendamenti, l'avviso è di nulla osta, fatta eccezione per le proposte 12.21 (testo 2) e 12.0.12 [*già* 27.0.30 (testo 2)], sulle quali l'istruttoria è tuttora in corso.

Passando poi agli emendamenti riferiti all'articolo 13, formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica o per onerosità sugli emendamenti indicati dal relatore, formulando invece un avviso non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per l'emendamento 13.0.5 (testo 2) su cui l'istruttoria è in corso.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 14, esprime un parere contrario sulla proposta 14.0.1, mentre formula un avviso non ostativo sulle restanti proposte all'articolo 14.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 15, esprime poi un avviso contrario, per nuovi o maggiori oneri o per assenza di relazione tecnica, sulle proposte indicate dal relatore; sui restanti emendamenti la valutazione è invece non ostativa.

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* prospetta di esprimere comunque una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 15.6, 15.9 e 15.11 ritirati presso la 10ª Commissione ovvero superati da successive riformulazioni.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16, la rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sulle proposte indicate dal relatore e un avviso non ostativo su tutti gli altri emendamenti, fatta eccezione per la proposta 16.0.2 (testo 2), sulla quale è in corso l'istruttoria.

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* prospetta di esprimere comunque il parere sugli emendamenti 16.0.2 e 16.0.6 ritirati presso la Commissione di merito ovvero superati da successive riformulazioni.

Procedendo con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17, la rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario per maggiori oneri o per assenza di relazione tecnica sulle proposte indicate dal relatore. Invece esprime una valutazione di nulla osta sui restanti emendamenti.

Il RELATORE fa presente che l'emendamento 17.0.2 risulta, presso la Commissione di merito, superato dall'emendamento 17.0.2 (testo 2).

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario per maggiori oneri o per assenza di relazione tecnica sulle proposte indicate dal relatore.

Oltre agli emendamenti indicati dal relatore, rappresenta la sussistenza di criticità di ordine finanziario anche per le proposte emendative 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17,18.18, 18.19 e 18.20, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

Rappresenta poi la sussistenza di criticità sulle proposte 18.2, 18.27, 18.0.8, 18.0.9 e 18.0.10.

Da ultimo, fa presente che sull'emendamento 18.0.23 (testo 2) l'istruttoria è tuttora in corso.

Il PRESIDENTE prospetta l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 18 indicati dal relatore, nonché degli ulteriori emendamenti indicati dal Governo, ferma restando la possibilità di formulare un parere sulle proposte emendative ritirate o superate da successive riformulazioni.

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* chiede chiarimenti circa l'avviso del Governo sull'emendamento 18.0.28.

La rappresentante del GOVERNO avverte che, in base agli elementi attualmente a disposizione, la proposta in esame è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione, in assenza di relazione tecnica, e di copertura finanziaria.

Il relatore DELL'OLIO *(M5S)* ritiene opportuno acquisire la relazione tecnica sul suddetto emendamento.

In merito agli emendamenti indicati dal relatore agli articoli 19 e 20, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario per maggiori oneri o per assenza di relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DELL'OLIO *(M5S)* propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 20 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.7, 8.8, 8.0.100, 13.0.5, 15.6, 15.9, 15.11, 16.0.2, 16.0.6, 17.0.2, 18.21, 18.25, 18.0.23 e 18.0.24.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 20, fatta eccezione per le proposte 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.17, 10.0.1, 10.0.4, 10.0.5, 11.7 (testo 2), 11.0.6, 11.0.13, 11.0.14, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.21 (testo 2), 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.32, 12.0.1, 12.0.5, 12.0.7, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.12 [*già* 27.0.30 (testo 2)], 13.12, 13.27, 13.28, 13.29, 13.40, 13.42, 13.43, 13.45, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5 (testo 2), 13.0.6, 13.0.7, 14.0.1, 15.4, 15.5, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.10, 16.0.1, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6 (testo 2), 16.0.7, 17.13, 17.15, 17.16, 17.17, 17.0.1, 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.6, 17.0.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21 (testo 2), 18.25 (testo 2), 18.27, 18.0.1, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.19, 18.0.20, 18.0.21, 18.0.22, 18.0.23 (testo 2), 18.0.24 (testo 2), 18.0.25, 18.0.26, 18.0.27, 18.0.28, 19.7, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20 e 20.2 (testo 2), il cui esame resta sospeso.».

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

Plenaria

548ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2118) ***STEFANO ed altri. – Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico***

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella 1º seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice TESTOR *(L-SP-PSd'Az)*, nel richiamare gli emendamenti accantonati nella prima seduta pomeridiana di ieri, segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 6.1 e 6.2, in relazione ai possibili oneri connessi all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento che gli iscritti al registro sono tenuti a frequentare. Occorre valutare, anche in relazione al parere reso sul testo, l'emendamento 6.3, con particolare riferimento ai possibili profili finanziari connessi ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalle università e da altri soggetti accreditati.

La sottosegretaria SARTORE, sulla base di un supplemento di istruttoria, esprime un avviso di nulla osta sugli emendamenti 6.1 e 6.2, che in effetti si differenziano dal testo dell'articolo 6, essenzialmente, per i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole. In relazione, invece, alla proposta 6.3, la valutazione non ostativa è condizionata all'espunzione della lettera *e),* attesa l'esigenza di non sopprimere il comma 4 dell'articolo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice TESTOR *(L-SP-PSd'Az)* illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati nella seduta del 3 maggio 2022, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 6.1 e 6.2.

Sull'emendamento 6.3 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *e).*».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice sul testo in esame.

La relatrice GUIDOLIN *(M5S)* si riserva di predisporre, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2564) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella 1° seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che determina maggiori oneri l'emendamento 22.0.54 (testo 3). Non vi sono osservazioni sulle proposte 24.1000 e 25.1000.

Il PRESIDENTE propone che la Commissione concentri l'esame sugli emendamenti prioritari dei Gruppi, accantonando per ora le proposte su cui vi è l'avviso contrario del Governo, in attesa del completamento delle verifiche istruttorie.

La Commissione conviene.

La RELATRICE richiama i rilievi formulati sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario, per assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.7, 1.17, 1.23, 1.24, 1.25, 1.0.3 e 1.0.8.

Chiede di accantonare l'emendamento 1.21, non segnalato dalla Commissione, su cui l'istruttoria è in corso.

La senatrice TESTOR *(L-SP-PSd'Az)* chiede le motivazioni dell'avviso contrario espresso dal Governo sulla proposta 1.7.

La sottosegretaria SARTORE risponde che la contrarietà è determinata dall'assenza di una relazione tecnica necessaria ad escludere effetti finanziari negativi.

Il PRESIDENTE, soffermandosi sulla portata della proposta 1.21, ne riconosce in effetti il rischio di onerosità.

D'accordo con la Commissione, dispone quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* riepiloga quindi sinteticamente le questioni poste sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La rappresentante del GOVERNO chiede di valutare l'accantonamento dell'emendamento 2.7, su cui è in corso l'istruttoria.

Esprime invece un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 2.0.3, 2.10 e 2.12.

Non ha nulla da osservare sull'ulteriore corso dell'emendamento 2.0.4.

La RELATRICE prospetta quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, fatta eccezione per la proposta 2.0.4, su cui la valutazione della Commissione è non ostativa.

Su richiesta del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO fornisce chiarimenti sui motivi della valutazione non ostativa della proposta 2.0.4.

Interviene il senatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* che evidenzia, al di là dei profili finanziari, le ragioni di sicurezza sottese alla misura proposta, volta ad agevolare la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti per il volo da diporto sportivo.

La RELATRICE richiama quindi i profili di competenza sollevati dalla Commissione riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso contrario, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 3.7, 3.30, 3.38, 3.42 (testo 2), 3.50, 3.64, 3.68, 3.0.5, 3.0.9, 3.0.10, 3.66 e 3.0.6.

Chiede quindi di accantonare l'esame delle proposte 3.0.4, 3.55, 3.56 e 3.0.12, su cui sono in corso gli approfondimenti istruttori, nonché dell'emendamento 3.16, non segnalato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, in linea con i criteri d'esame che si è data la Commissione, dispone l'accantonamento di tutte le proposte riferite all'articolo 3.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore MANCA *(PD)*, il quale reputa necessario che si chiarisca il quadro delle interlocuzioni politiche in corso presso le Commissione di merito, al fine di evitare un lavoro poco qualificante in sede consultiva.

La RELATRICE, nel condividere le considerazioni del senatore Manca, aggiunge che, a quanto risulta, in sede referente sono intervenute ulteriori modifiche nelle dichiarazioni di improponibilità.

Il PRESIDENTE propone, per rendere più proficuo lo svolgimento dei lavori, che il Governo indichi gli emendamenti prioritari, sui quali l'istruttoria non ha formulato osservazioni per i profili di competenza.

La Commissione conviene.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti prioritari riferiti agli articoli da 4 alla fine, segnala che, allo stato dell'istruttoria, il Governo esprime un avviso di nulla osta sulle proposte 6.0.10, 7.0.16 e 14.1.

Il PRESIDENTE si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 6.0.10, recante una proroga in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici, che a suo avviso potrebbe presentare profili di onerosità.

Il senatore CALANDRINI *(FdI)* condivide il timore espresso dal Presidente.

La sottosegretaria SARTORE fornisce chiarimenti sulle ragioni della valutazione non ostativa del Governo.

Previo intervento del senatore MANCA *(PD)*, che giudica soddisfacenti le delucidazioni fornite, la RELATRICE prospetta l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti appena indicati dal Governo, con l'accantonamento di tutti gli altri, in attesa del completamento dell'istruttoria sulle misure prioritarie e della maturazione delle interlocuzioni politiche.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti al Governo sulla valutazione dei profili finanziari degli emendamenti 7.0.26 e 7.0.27, dei quali illustra il meccanismo di reperimento delle risorse da utilizzare per il contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica nel mercato tutelato.

La rappresentante del GOVERNO fornisce ragguagli sull'istruttoria in corso, precisando che, al riguardo, è stata richiesta la relazione tecnica al Ministero della transizione ecologica.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* chiede le motivazioni dell'avviso contrario che, a quanto risulta, il Governo intende esprimere sulla proposta 3.66.

La rappresentante del GOVERNO, dopo essersi riservata di dare risposta al quesito avanzato dal senatore Dell'Olio, interviene per segnalare ulteriori emendamenti prioritari, sui quali la Commissione non ha formulato rilievi.

In particolare, chiede di valutare l'accantonamento, in attesa del completamento dell'istruttoria, delle proposte 5.16, 7.7, 9.0.2, 10.3, 10.0.30, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.38, 10.0.74, 11.0.8, 12.0.24, 12.0.27, 17.0.19, 20.0.10, 20.0.12, 21.5, 21.10, 22.0.41, 22.0.48, 22.0.49, 23.0.14, 25.1, 28.9, 29.1 (testo 2), 30.2, 30.4, 31.1, 31.0.7, 36.10, 36.24, 36.0.9, 37.5, 37.12, 37.0.1, 37.0.17, 37.0.20, 37.0.44, 37.0.35, 37.0.60, 37.0.61 e 37.0.62.

Esprime invece un avviso di contrarietà, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 7.0.22, 10.2, 17.9, 17.13, 17.0.7, 21.8, 22.0.51, 23.24, 23.0.36, 36.0.1, 37.26, 37.50, 37.0.55 e 37.0.56.

Il PRESIDENTE, d'accordo con la RELATRICE, sulla base dei criteri adottati dalla Commissione, dispone l'accantonamento di tutti gli ulteriori emendamenti prioritari segnalati dal Governo.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la RELATRICE, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposte 2.0.4, 6.0.10, 7.0.16 e 14.1.

L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti.».

La proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 5 maggio, alle ore 10,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 91

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

309ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REDIGENTE

(2317) ***NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***
(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione da ultimo rinviata nella seduta del 27 aprile scorso.

La relatrice DE LUCIA *(M5S)* e il sottosegretario Rossella ACCOTO rinunciato alla replica.

Il PRESIDENTE dà quindi conto dei pareri resi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 27 aprile.

Avverte che la relatrice ha presentato la riformulazione 6.1 (testo 2), pubblicata in allegato, per adempiere alla condizione formulata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame dell'ordine del giorno G/2317/1/7, che si intende illustrato.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO accoglie l'ordine del giorno G/2317/1/7.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, nessuno chiedendo di intervenire e previa verifica del numero legale, l'articolo 1 è posto ai voti e approvato.

Anche l'articolo 2 è posto ai voti e approvato.

Si passa quindi all'articolo 3.

L'emendamento 3.1, dato per illustrato, con il parere favorevole del GOVERNO, è posto ai voti e approvato.

L'articolo 3, come modificato, è quindi posto ai voti e approvato.

Si passa quindi all'articolo 4.

L'emendamento 4.1, dato per illustrato, con il parere favorevole del GOVERNO, è posto ai voti e approvato.

L'articolo 4, come modificato, è quindi posto ai voti e approvato.

Si passa quindi all'articolo 5.

L'emendamento 5.1, dato per illustrato, con il parere favorevole del GOVERNO, è posto ai voti e approvato.

L'articolo 5, come modificato, è quindi posto ai voti e approvato.

Si passa quindi all'articolo 6.

L'emendamento 6.1 (testo 2), dato per illustrato, con il parere favorevole del GOVERNO, è posto ai voti e approvato.

L'articolo 6, come modificato, è quindi posto ai voti e approvato.

L'articolo 7 è posto ai voti e approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi il mandato alla relatrice De Lucia a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2317, con le modifiche apportate, chiedendo l'au-

torizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa, in tutte le votazioni, all'unanimità. Esprime un sentito ringraziamento, in particolare alla relatrice, per il lavoro svolto.

La seduta termina alle ore 12,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2317

Art. 6.

6.1 (testo 2)
La Relatrice

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, per gli anni 2022 e 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 4 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 369

Presidenza della Vice Presidente
CALIGIURI

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 10,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CNA AGROALIMENTARE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 1004 (PROBLEMATICHE CONCERNENTI LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FARM TO FORK *E LE SUE RICADUTE NELL'AGRICOLTURA ITALIANA)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 370

Presidenza della Vice Presidente
CALIGIURI

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 10,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CASSA NAZIONALE ASSISTENZA PREVIDENZA ALLENATORI GUIDATORI TROTTO ALLENATORI FANTINI GALOPPO IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2189 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER L'IPPICA E DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DEL SETTORE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 371

Presidenza della Vice Presidente
CALIGIURI

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AZIENDA AGRICOLA RUSTICI SARL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 214 (PROBLEMATICHE DI MERCATO DEL LATTE VACCINO IN ITALIA)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

227ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 18,15.

IN SEDE REFERENTE

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Mallegni ha riformulato l'emendamento 7.3 in un testo 2, la senatrice Rizzotti ha riformulato l'emendamento 17.3 in un testo 2, la senatrice Castellone ha riformulato l'emendamento 18.0.23 (testo 2) in un testo 3 e il senatore Anastasi ha riformulato l'emendamento 27.13 (testo 2) in un testo 3; tali emendamenti sono pubblicati in allegato. I testi originari degli stessi emendamenti si intendono conseguentemente ritirati.

Comunica altresì che la senatrice Papatheu ha ritirato gli emendamenti 8.5, 8.15 e 8.20.

Informa infine che, a seguito del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 espresso dalla Commissione bilancio, gli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.0.100 sono inammissibili.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN fornisce informazioni sull'andamento del confronto tra le forze politiche e l'Esecutivo, preannunciando la presentazione di riformulazioni, presumibilmente a firma dei relatori, per gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3, da 4 a 6, da 9 a 18, da

29 a 32, a conclusione degli approfondimenti che saranno compiuti dai Dicasteri di settore. Riferisce infatti che, in base ad accordi politici, gli articoli 7, 8 e da 19 a 28 saranno esaminati nel merito dalla Camera dei deputati.

Prefigura peraltro la possibilità, per i senatori proponenti di emendamenti simili a quelli che saranno riformulati dai relatori, di modificarli al fine di renderli identici e dunque votarli insieme a quelli dei relatori. In tal modo potranno essere ritirati gli altri emendamenti, riducendo i tempi per la conclusione dell'esame.

Il presidente GIROTTO tiene a precisare che i nuovi testi che saranno presentati dovranno essere trasmessi alle Commissioni in sede consultiva. Rimarca altresì che le eventuali approvazioni confluiranno nel testo-A che sarà presentato in Assemblea.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ *(FdI)* raccomanda di tener conto anche delle proposte emendative dell'opposizione durante detto processo di riformulazione.

La senatrice FATTORI *(Misto)*, avendo presentato emendamenti all'articolo 6, chiede delucidazioni sulla possibilità di riformulare le proprie proposte emendative a seguito di esplicite richieste da parte del Governo.

Il PRESIDENTE rammenta che per gli emendamenti identici si svolge un'unica votazione.

La senatrice TIRABOSCHI *(FIBP-UDC)* domanda se sia possibile concentrare le votazioni nella giornata di martedì prossimo.

Il PRESIDENTE fa presente che le votazioni inizieranno quando saranno giunti i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

Art. 7.

7.3 (testo 2)

MALLEGNI, VONO, GALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – *(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale) – 1.* Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *e)*, della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato – per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico – sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate natine di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.

4. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali nel settore dei trasporti pubblici locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-*bis*, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per i quali l'Ente, nel caso di contenziosi relativi a Società titolari dei contratti di trasporto pubblico locale, può ricorrere alla copertura degli stessi mediante accensione di mutui"».

Art. 17.

17.3 (testo 2)
RIZZOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 15»*, apportare le seguenti modifiche:*

1. *al comma 1, dopo le parole:* «servizi trasfusionali italiani», *aggiungere le seguenti:* «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" in termini di permesso retribuito per i lavoratori dipendenti»;

2. *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Salvo situazioni di necessità dovute a eventuale irreperibilità del prodotto sul mercato, le aziende che stipulano le convenzioni ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, per tutta la durata delle stesse, non possono procedere alla commercializzazione di farmaci emoderivati equivalenti ottenuti da plasma di origine commerciale, nelle regioni o nei raggruppamenti di regioni, in cui siano state sottoscritte le convenzioni richiamate.».

Art. 18.

18.0.23 (testo 3)
CASTELLONE, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano riconosciuto con atto formale entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera *c)*. A tal fine, le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome che hanno riconosciuto i corsi l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di master.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, ed in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano riconosciuto con atto formale entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università la riconducibilità di tali master alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome, ovvero anche all'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica che hanno riconosciuto i corsi, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master.».

Art. 27.

27.13 (testo 3)
ANASTASI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a far data dal 1º gennaio 2023, e per i sinistri con accadimento a partire da tale data.».

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

317ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SERAFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SERAFINI comunica che la 3ª Commissione permanente ha concluso ieri l'esame del disegno di legge n. 2561, recante ratifica dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto forestale europeo, illustrato nella seduta del 26 aprile dal relatore De Angelis. Fa quindi presente che pertanto non si procederà al previsto seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il senatore LAUS *(PD)* osserva preliminarmente che l'attività della Commissione è stata sempre caratterizzata dal contributo costruttivo e responsabile di tutte le sue componenti, comprese le forze di opposizione; manifesta perciò amarezza e sorpresa per talune recentissime dichiarazioni alla stampa in cui il capo politico del Movimento 5 Stelle ha attribuito al Partito Democratico la responsabilità della stasi dell'*iter* dei disegni di legge in materia di salario minimo, facendo riferimento ai rappresentanti di esso nella Commissione lavoro del Senato. Sottolinea l'infondatezza di tali critiche, rivendicando l'impegno sul tema del proprio Gruppo, reso evidente dalla presentazione in Senato del primo disegno di legge in materia e dalle ripetute sollecitazioni in Commissione volte alla pronta

ripresa dell'*iter*. Osservato che l'attuale capo politico del Movimento 5 Stelle avrebbe potuto in passato, nella sua veste di Presidente del Consiglio, contribuire in modo determinante all'introduzione dell'auspicata disciplina sul salario minimo, indicandola come priorità nell'agenda politica, rileva che si pone una questione di difesa dell'onorabilità delle istituzioni; auspica pertanto che la Presidenza della Commissione ripristini in tempi ravvicinati un quadro di chiarezza attraverso un comunicato ufficiale, che ricapitoli l'effettivo andamento della trattazione dei richiamati disegni di legge. Su di essi, ricorda, è stato già notevole l'impegno della Commissione, che, oltre a procedere a un dibattito approfondito, ha svolto un ampio ciclo di audizioni, mentre sono stati da tempo depositati gli emendamenti riferiti al testo base; ricapitola con l'occasione le fasi puntuali dell'*iter*. Considera necessario che l'Ufficio di Presidenza provveda a definire il prosieguo dell'esame congiunto, con la finalità di pervenire a un esito positivo, che, anche tenendo conto dell'esigenza di operare una sintesi delle diverse istanze, fornisca risposta alle aspettative dei numerosi lavoratori sottopagati. Dopo aver espresso l'auspicio dello svolgimento di una riflessione, la prossima settimana, su quanto avvenuto, annuncia che il proprio Gruppo non garantirà nel frattempo la presenza del numero legale per deliberare e abbandona i lavori.

Si unisce a tali considerazioni la senatrice FEDELI *(PD)*, la quale pure esce dall'Aula della Commissione.

La senatrice CATALFO *(M5S)* conviene in merito alla centralità del tema richiamato dal senatore Laus. Sottolinea quindi l'impegno concreto dimostrato dal precedente Governo riguardo alla necessità della fissazione di un salario minimo, come dimostrato anche dai contenuti del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento, specificando che le forze che costituivano quella maggioranza condividevano l'obiettivo dell'approvazione dell'auspicata disciplina legislativa. Ricorda quindi la permanente urgenza di dotare l'ordinamento di una legge in materia di salario minimo, anche alla luce dei dati più recenti sull'Italia diffusi dalle competenti istituzioni internazionali, che evidenziano la progressiva diminuzione del livello delle retribuzioni e l'aumento del numero di lavoratori al di sotto della soglia di povertà, pari ormai al 13 per cento. La pesantezza della situazione è resa evidente anche dalla recente vertenza degli addetti alla sicurezza, gravemente sottopagati. Constata che tali fattori sono particolarmente gravi, in quanto deprimono la domanda interna, la quale pure è elemento fondamentale per la tenuta del sistema economico italiano. Auspica pertanto una pronta rispesa del confronto nel merito, sottolineando l'avvenuta presentazione di diversi emendamenti soppressivi e sostitutivi di parti del testo base. Sottolinea infine che le finalità fondamentali delle iniziative in esame investono la stessa dignità del lavoro, senza trascurare le esigenze di tutela del sistema imprenditoriale, per mezzo di opportuni interventi di sostegno.

Il senatore ROMAGNOLI *(M5S)* si unisce all'auspicio di una ripresa in tempi rapidi dell'*iter* dei disegni di legge sul salario minimo, nella prospettiva di un superamento delle divergenze di merito.

La senatrice GUIDOLIN *(M5S)* osserva che le responsabilità a livello di Governo relativamente alla definizione dell'agenda in materia di lavoro riguardano direttamente, oltre al Presidente del Consiglio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attualmente espressione della stessa parte politica del senatore Laus. Si esprime quindi favorevolmente riguardo all'opportunità di una ripresa in tempi rapidi dell'esame congiunto dei disegni di legge in tema di salario minimo.

Il senatore LAFORGIA *(Misto-LeU-Eco)*, osservato che sarebbe stato più appropriato affrontare la questione in presenza della presidente Matrisciano, rammenta che la questione dell'introduzione della legge sul salario minimo, particolarmente promossa dalla senatrice Catalfo in qualità di Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel precedente Governo, ha risentito delle conseguenze della pandemia da Covid-19, mantenendo tuttavia le sue caratteristiche di attualità. Condivide pertanto le osservazioni relative all'urgenza della ripresa dell'esame da parte della Commissione. Rileva peraltro che risulta pregiudizialmente di assoluta necessità il conseguimento di un quadro di chiarezza in merito ai concreti intendimenti a livello di vertice delle diverse forze politiche, al fine di rendere effettiva in sede istituzionale quella condivisione di finalità che pure traspare nel dibattito pubblico.

A integrazione del precedente intervento, il senatore ROMAGNOLI *(M5S)*, associandosi ai rilievi del senatore Laforgia, fa presente che un intervento del legislatore in materia di salario minimo contribuirebbe al generale miglioramento delle condizioni di lavoro, anche in relazione alla prevenzione delle morti e degli infortuni, sul cui peggioramento incide anche l'aumento del tasso di precarietà.

Il presidente SERAFINI condivide l'assoluta rilevanza della questione del salario minimo e conferma il suo personale impegno al fine di una ripresa dell'*iter* in tempi rapidi. Assicura inoltre che rappresenterà alla presidente Matrisciano quanto rappresentato nel dibattito odierno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1650) ***FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN *(M5S)* riferisce sugli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, volto a riconoscere e sostenere le imprese sociali di comunità, in particolare apportando modifiche al decreto legislativo n. 112 del 2017 sull'impresa sociale.

Dà quindi conto dei criteri previsti dall'articolo 1 per la definizione di impresa sociale di comunità, riguardanti l'aspetto territoriale e le caratteristiche dell'attività.

Osserva poi che l'articolo 5 reca modifiche alla legge n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali, nel senso di prevedere che le legislazioni regionali possano estendere le categorie di persone svantaggiate, ai fini dell'inserimento lavorativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

303ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 10.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all'interrogazione n. 3-03126 del senatore Zaffini, sulla mancanza di dati relativi alle analisi degli anticorpi contro il coronavirus in Italia.

Per quanto riguarda il primo quesito formulato: «se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai test per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle somministrazioni», fa presente che gli anticorpi contro Sars-CoV-2 possono essere riscontrati nel sangue di persone che sono guarite dal COVID-19 o da persone vaccinate con un vaccino anti-COVID-19. Fa poi presente quanto segue.

L'Istituto Superiore di Sanità sottolinea che diverse Agenzie internazionali hanno espresso un parere negativo sulla possibilità di utilizzare gli anticorpi per individuare individui protetti dall'infezione. La «*Food and Drug Administration*» (FDA) americana, per esempio, ha affermato che i test anticorpali non sono in grado di fornire informazioni utili per sostenere la decisione di vaccinarsi o meno. FDA sostiene, infatti, che la relazione tra la risposta anticorpale e la capacità di proteggere un individuo dall'infezione non è chiara, che le metodiche usate potrebbero non essere in grado di individuare determinati anticorpi, e che la risposta immunitaria non prevede solo la formazione di anticorpi ma anche l'attivazione di altri

componenti. Sulla base di queste e di altre evidenze, i Centri per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CDC) americani non raccomandano l'esecuzione di test sierologici prima della vaccinazione.

Anche il Centro Europeo per il Controllo e la prevenzione delle malattie diffusive (ECDC) ha recentemente aggiornato la propria posizione. In particolare, nel recente *report* pubblicato nel mese di febbraio 2022, gli autori segnalano, tra le altre cose, che: *a)* un test positivo può indicare una pregressa infezione o vaccinazione, ma non determina se un individuo è infetto o è protetto contro l'infezione; *b)* i titoli anticorpali che correlano con la protezione dell'infezione non sono ancora noti; *c)* sono numerosi i test anticorpali disponibili, ed è estremamente difficile confrontarne i risultati, in quanto non vi è una standardizzazione; *d)* è possibile che gli anticorpi saggiati con le attuali metodiche non siano rappresentativi del grado di protezione da infezione da nuove varianti di SARS-CoV-2.

Le metodiche attraverso cui testare gli anticorpi sono numerose, così come numerosi sono gli anticorpi che possono essere testati, sia per tipologia di immunoglobuline, che per «*target*» (ovvero verso quale componente del virus sono diretti), che per eventuale funzionalità (ovvero se manifestano attività neutralizzante in vitro). Questa eterogeneità rende difficile confrontare i risultati degli esami sierologici, anche se ciascun test dichiara un determinato livello di positività. A ciò si aggiunge che non è ancora definito, a livello internazionale, quale sia il correlato di protezione, ovvero quale possa essere il titolo anticorpale di un determinato tipo di test correlato con una protezione all'infezione; inoltre, è necessario considerare che la risposta immunitaria al virus prevede l'attivazione di altri elementi del sistema immunitario (es. risposta delle cellule T), e che una risposta anticorpale potrebbe non essere in grado di prevenire l'infezione da varianti virali diverse.

A livello nazionale, sono state fornite indicazioni dal Ministero della salute già con la Circolare n. 16106 del 9 maggio 2020 – «COVID-19: test di *screening* e diagnostici». Il Ministero ha sottolineato, nella Circolare n. 40711 del 9 settembre 2021, «Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi», che «... l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del *virus*, non è indicata ai fini del processo decisionale vaccinale», e nella Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, «Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19», che «... la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale».

Pertanto, i test sierologici non trovano ad oggi indicazione ai fini diagnostici o ai fini del processo decisionale vaccinale, ma costituiscono uno strumento utile ai fini della ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale.

L'indicazione data dal Ministero della salute di non usare la sierologia come elemento per decidere se sottoporsi o meno alla vaccinazione

anti-COVID-19 appare, quindi, «in linea» con le più recenti evidenze scientifiche e con la netta posizione dei più importanti Organi scientifici internazionali.

In merito al secondo quesito posto: «se intenda garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche disponibili, dedicando un'apposita sezione del sito del Ministero alla pubblicazione di *report* che diano conto, per singole fasce di età, dei dati numerici della mortalità per COVID-19, e non con COVID-19, nonché di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long COVID in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e comorbilità», fa presente che i dati raccolti dal sistema di sorveglianza integrato COVID-19 e delle vaccinazioni sono analizzati e pubblicati regolarmente nel sito informativo dell'Istituto Superiore di Sanità, sotto la voce: «Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale. Aggiornamento nazionale 27 aprile 2022» (*report* più recente).

In questi *report*, oltre alla metodologia utilizzata, vengono esposte nel dettaglio le misure di incidenza dei casi, dei casi severi e dei decessi, anche per fascia di età.

Ulteriori dati sull'andamento dei casi possono essere consultati, sia come infografica sia come open data, sul sito https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-dashboard.

In questa pagina sono disponibili anche specifiche sullo stato clinico.

Tali informazioni sono accessibili anche attraverso il sito del Ministero della salute.

I dati relativi alla mortalità per Covid-19, anche in relazione alla mortalità totale, sono oggetto di pubblicazioni ISTAT. Il settimo Rapporto prodotto congiuntamente dall'Istituto Nazionale di Statistica e dall'Istituto Superiore di Sanità, infatti, presenta una sintesi delle principali caratteristiche di diffusione dell'epidemia COVID-19 e del suo impatto sulla mortalità totale del biennio 2020-2021, nonché un'analisi dettagliata della più recente fase epidemica estesa fino al mese di gennaio 2022. Anche tali rapporti sono accessibili attraverso il citato portale Epicentro.

Inoltre, al fine di monitorare gli effetti a lungo termine dell'infezione da SARS-CoV-2, per accrescerne le conoscenze e per uniformarne l'approccio e la gestione clinica a livello nazionale, segnalo la promozione del progetto del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie-CCM: «Analisi e strategie di risposta agli effetti a lungo termine dell'infezione COVID-19 (Long-COVID)», finanziato dal Ministero della salute, e presentato il 9 febbraio 2022 dall'Istituto Superiore di Sanità, che ne è il «capofila».

Tale progetto, della durata di due anni, coinvolge una serie di Enti in tre Regioni (Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia) – ARS Toscana, Aress Puglia, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Rete delle Neuroscienze e Neuroriabilitazione (rete degli IRCCS), Rete *Aging* (rete degli IRCCS), Associazione Rete Cardiologica (rete degli IRCCS), Università Cattolica del Sacro Cuore.

Quanto al terzo quesito in esame, «se intenda sospendere la somministrazione del *booster* ai minorenni in assenza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino tale scelta secondo le indicazioni fornite dall'EMA o, in caso contrario, rendere noti i dati scientifici a supporto della arbitraria scelta italiana di somministrare il *booster* ai minori», fa presente che la somministrazione della dose «*booster*» ai minori è tuttora oggetto di attenta valutazione in molti Paesi. La dose «*booster*» in persone di 16-17 anni e 12-15 anni è stata autorizzata in emergenza per la prima volta dalla *Food and Drug Administration* americana, rispettivamente, nel mese di dicembre 2021 e nel mese di gennaio 2022. In particolare, per gli adolescenti di 12-15 anni, la decisione è stata presa sulla base del grande aumento del numero di casi riscontrati, della diffusione di Omicron, e dei dati sulla sicurezza provenienti da 6.300 ragazzi di 12-15 anni vaccinati in Israele. Per i ragazzi di 16-17 anni, le evidenze derivano dalla constatazione che in questa fascia di età l'immunità decresce nel tempo analogamente alle età più adulte, e dai dati preliminari di un trial clinico.

In Europa, le fasce di età di giovani 16-17 anni sono state valutate tra i «*target*» della dose «*booster*» già dal settembre 2021. Questa fascia di età è quella per cui sono disponibili maggiori evidenze. Un recente *report* del Centro Europeo di prevenzione e Controllo delle malattie diffusive (ECDC), in cui sono state riassunte le evidenze disponibili in data 8 febbraio 2022, cita uno studio di coorte israeliano condotto su ragazzi di 16-18 anni. In questo studio, i ricercatori hanno mostrato come l'efficacia vaccinale della dose *«booster»* sia del 92 per cento se confrontata con soggetti non vaccinati, e del 73 per cento se confrontata con soggetti vaccinati con il solo ciclo primario. Per le fasce di età 12-15 anni, il numero di studi a disposizione è più limitato. Nonostante ciò, le evidenze disponibili, in particolare provenienti dalle analisi «*ad interim*» di un *trial* clinico condotto in Israele, sono state considerate dall'Agenzia europea per i medicinali-*European Medicines Agency*-EMA sufficienti a chiedere di estendere l'indicazione di somministrare la dose «*booster*» a partire dai 12 anni.

In Italia, la dose di richiamo «booster» è estesa alle persone di 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12-15 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti/preesistenti, dal 24 dicembre 2021, e a tutti i soggetti di età 12-15 anni a partire dal 5 gennaio 2022.

La vaccinazione con la dose *«booster»* nei minori può essere eseguita solo con il vaccino «Comirnaty» di Pfizer/BioNtech. L'ultimo aggiornamento normativo in materia è stato dato dalla Circolare del Ministero della salute n. 1254 del 5 gennaio 2022, «Estensione della raccomandazione della dose di richiamo *("booster")* a tutti i soggetti della fascia di età 12-15 anni, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19», in recepimento del parere della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA della stessa data. Tramite questa Circolare, viene estesa la possibilità di ricevere una dose «*booster*» anche ai soggetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni, oltre che a quelli di 16-17 anni, ma

solo relativamente al vaccino «Comirnaty». Preciso che il vaccino «Spikevax» di Moderna non viene menzionato per la dose «*booster*» nei minori.

Pertanto, le indicazioni promosse in Italia appaiono «in linea» con le raccomandazioni formulate da altri Paesi e dall'EMA in risposta all'evidenza della diminuzione dell'immunità nei giovani e dell'ampia diffusione di Sars-CoV-2, in particolare della variante Omicron, nella popolazione generale.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)* ringrazia il rappresentante del Governo per l'accuratezza e la puntualità formale della risposta. Fa notare, al contempo, la discordanza tra i pareri emessi dalle Agenzie regolatorie occidentali e dai vari esperti ed organi scientifici che si sono via via pronunciati, che permette di trovare sempre elementi a supporto di una determinata tesi. Non potendosi garantire nel lungo periodo la protezione offerta dal vaccino, critica la campagna di vaccinazione a tappeto della popolazione, ritenendo che debbano essere approfondite le problematiche legate alla dose *booster* per i più giovani e più in generale le scelte legate alla vaccinazione nella fascia di età fino ai 12 anni.

In merito al secondo quesito posto nell'interrogazione, ricorda che le statistiche legate alla mortalità «per» Covid-19 o «con» Covid-19 sono talvolta contraddittorie e segnala che sarebbe opportuno un approfondimento sulla raccolta dei dati ospedalieri. Ricorda infine che la struttura di farmaco-sorveglianza è attualmente sottodimensionata. Nel dare atto dell'attenzione che il sottosegretario Sileri ha posto nella risposta, si dichiara soddisfatto.

Il sottosegretario SILERI risponde, quindi, all'interrogazione 3-03179 a prima firma della senatrice Boldrini, sulla cura della cefalea.

Premette che il Servizio sanitario nazionale già garantisce l'assistenza sanitaria, la cura e la presa in carico, anche ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia, in modo uniforme sul territorio nazionale, anche a beneficio di coloro che sono affetti da cefalea.

Con specifico riferimento alle previsioni di cui alla legge 14 luglio 2020, n. 81, recante «Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale», fa presente che si registrano talune criticità di ordine applicativo.

In particolare, il riferimento alla «malattia sociale», ivi contenuto ai fini della presa in carico mediante percorsi dedicati, appare non in linea con il vigente ordinamento sanitario: in passato, infatti, l'individuazione di alcune patologie come «malattie sociali» era funzionale – in base al risalente Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1961 antecedente all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale –, alla costituzione di «appositi centri» per la cura delle suddette malattie, da istituirsi e da affidare in gestione «agli enti ospedalieri, ai Consorzi provinciali antitubercolari, e a qualsiasi altro ente idoneo a svolgere azioni di prevenzione e di assistenza di malattie», secondo quanto letteralmente previsto da tale risalente disciplina.

Questo modello organizzativo è da tempo superato, sicché gli organismi tecnici del Ministero della salute stanno valutando la possibilità di individuare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea – secondo quanto prescritto dalla legge n. 81 del 2020 in questione – nell'ambito della vigente disciplina dei Livelli Essenziali di Assistenza, che assicurerebbe anche la necessaria provvista finanziaria, non prevista invece dalla menzionata legge n. 81 del 2020, che prescrive la individuazione dei nuovi progetti di cura con decreto del Ministro della salute «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

In conclusione, assicura che sarà sua cura monitorare l'evoluzione delle iniziative in corso, fermo restando il principio generale, sopra richiamato, che già allo stato attuale il Servizio Sanitario Nazionale garantisce l'assistenza sanitaria ai soggetti che soffrono di cefalea

La presidente BOLDRINI *(PD)*, ringraziato il Sottosegretario per l'approfondimento sul tema oggetto dell'interrogazione, si dichiara perplessa in merito alla mancata attuazione della legge sul riconoscimento della cefalea quale malattia sociale, che ha sinora impedito la realizzazione dei progetti che il legislatore aveva previsto. Nell'auspicare ulteriori approfondimenti in materia, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta.

La PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(716) ***ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(116) ***DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***

(1219) ***Paola BINETTI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 febbraio.

La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Comunica che non sono stati presentati subemendamenti ai nuovi emendamenti della relatrice Pirro, pubblicati in allegato al resoconto della seduta n. 284 dello scorso 15 febbraio.

Avverte, infine, che mancano ancora diversi pareri, tra i quali quelli della Commissione bilancio e della Commissione questioni regionali.

La relatrice PIRRO *(M5S)* auspica che le Commissioni chiamate a esprimere pareri obbligatori siano sollecitate a esprimersi.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La Commissione conviene sulla proposta della PRESIDENTE rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 10,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

307ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2560) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice L'ABBATE *(M5S)* illustra il disegno di legge che reca la Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, e giunge già approvato dalla Camera dei deputati.

Obiettivi della Convenzione, adottata il 22 maggio 2001, entrata in vigore il 17 maggio 2004 e ratificata ad oggi da 185 Paesi – inclusa la totalità degli Stati membri dell'Unione europea, ad esclusione della sola Italia – sono quelli dell'eliminazione e della diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente, definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs), composti chimici con proprietà tossiche che si propagano nell'aria, nell'acqua o nel terreno e che, a causa della loro scarsa degradabilità, risiedono nell'ambiente per lungo tempo. Si ricorda come le misure previste dalla Convenzione siano già disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione europea, in particolare dal regolamento (UE) 2019/1021, risultando pertanto vincolanti per il nostro Paese.

La Convenzione – composta da 30 articoli e da 7 allegati – dopo aver individuato nella protezione della salute umana e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti il proprio obiettivo (articolo 1), disciplina le misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali (articolo 3), prevedendo, fatte salve alcune possibili dero-

ghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A, e una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B.

Il testo prevede, inoltre, azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale i criteri per l'identificazione dei POP, di cui all'allegato D.

Nel testo viene inoltre prevista l'istituzione di un apposito registro pubblico allo scopo di identificare le Parti che beneficiano delle deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B (articolo 4).

Il testo convenzionale disciplina altresì le misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale (articolo 5), al fine di ridurre le emissioni totali di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato C (prevedendo a tal fine la definizione di un apposito Piano d'azione, a cura delle Parti), nonché le misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti (articolo 6). L'articolo 6, più in dettaglio, definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti, contenenti o inquinati da POP, che le Parti contraenti si impegnano a rispettare, e che riguardano l'applicazione delle misure per eseguire la raccolta, la movimentazione e lo stoccaggio, in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, prevedendo anche una forma di smaltimento per garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP.

La Convenzione prevede che le Parti sviluppino e implementino un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti, consistente nella predisposizione di inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione, nonché per identificare l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e individuando le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare (articolo 7). Viene, inoltre, prevista una procedura per le Parti per presentare una proposta di inclusione di ulteriori sostanze chimiche negli allegati A, B e C, da presentare al Segretariato della Convenzione, ovvero all'organo di riferimento e di raccordo per la raccolta e la divulgazione di informazioni provenienti da ogni fonte governativa. Il testo contempla, infatti, anche l'impegno per le Parti allo scambio di informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti (articolo 9), nonché alla sensibilizzazione e alla educazione del pubblico sulla problematica relativa ai POP (articolo 10), alla promozione della ricerca, dello sviluppo e del monitoraggio in tale ambito (articolo 11), a garantire risorse e meccanismi finanziari adeguati per l'attuazione delle misure, sostenendo in questa azione anche i Paesi in via di sviluppo (articolo 13). Organo decisionale della Convenzione è, ai sensi dell'articolo 19, la Conferenza delle Parti (COP), composta dai rappresentanti di tutti gli Stati che ne hanno effettuato la ratifica, destinata a riunirsi ad intervalli, ogni due anni, ed alle cui riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati non Parte, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'e-

nergia atomica. Altro organo della Convenzione è il Comitato di revisione degli inquinanti organici persistenti, composto da un ristretto numero di esperti e le cui riunioni sono aperte agli osservatori accreditati, preposto all'attuazione della procedura prevista dall'articolo 8 per l'inserimento di nuove sostanze nel novero di quelle previste dalla Convenzione (modifica degli allegati A, B e C).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

Per i profili di interesse, l'articolo 3, in materia di Autorità nazionale competente, indica il Ministero della transizione ecologica quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione: esso comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui al citato articolo 5 della Convenzione stessa.

In base al comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge, inoltre, ai fini della predisposizione del piano di attuazione, il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nel piano di attuazione sono altresì stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione.

L'articolo 4 dispone poi la copertura degli oneri derivanti dalla ratifica.

La presidente MORONESE fissa alle ore 10 di venerdì 6 maggio il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze, decide di sospendere brevemente la seduta e convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 10,50 è ripresa alle ore 10,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testè svoltosi, si è convenuto, in linea di massima, sull'opportunità di effettuare – nell'ambito dell'esame dell'Affare assegnato n. 1094 – un sopralluogo di una delegazione della Commissione per verificare sul posto, con riferimento ad alcuni casi particolarmente indicativi, lo stato dei ghiacciai nell'arco alpino, rinviando ad un ulteriore Ufficio di Presidenza la definizione dei dettagli del sopralluogo per predisporre la richiesta della necessaria autorizzazione alla Presidenza del Senato.

La seduta termina alle ore 11.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 104

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 10,50 alle ore 10,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

308ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del generale Valerio Giardina, Comandante in capo del Comando Carabinieri per la tutela ambientale, sul disegno di legge n. 2392 in materia di inquinamento da PFAS

La PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione del generale Valerio Giardina e che l'audito ha chiesto di svolgere le proprie comunicazioni in seduta segreta. La relativa deliberazione è stata già assunta dalla Commissione nella seduta di ieri.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, non sono ammesse sostituzioni dei componenti della Commissione da parte dei Gruppi.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 15,10 alle ore 16).

La PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria
86ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Interviene l'Amministratore delegato della RAI, dottor Carlo Fuortes, accompagnato dal dottor Nicola Pasciucco, Direttore dello Staff dell'Amministratore delegato, dal dottor Luca Mazzà, Direttore dell'ufficio relazioni istituzionali della Rai, e dal dottor Maurizio Caprara, assistente dell'Amministratore delegato per le attività di comunicazione e relazioni esterne.

La seduta inizia alle ore 20,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, mentre limitatamente all'audizione sarà tramessa anche la diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Amministratore delegato della Rai

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Carlo Fuortes, Amministratore delegato della Rai, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Informa di aver ricevuto in un incontro informale, tenutosi nei giorni scorsi, i Consiglieri di amministrazione della Rai che ne avevano fatto richiesta per essere informati sulle iniziative già assunte dalla Commissione e su quelle *in itinere*.

Comunica altresì che si è concordato con il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di procedere, nell'ambito delle rispettive e specifiche competenze, ad attivare due procedure distinte che, per quanto riguarda questa Commissione, prevedono oggi la programmata audizione dell'Amministratore delegato, mentre per quanto riguarda il Copasir – i cui lavori sono sottoposti a regime di segretezza – prevedono nelle prossime settimane un'audizione dello stesso dottor Fuortes, nonché del presidente dell'Agcom, sul tema delle modalità della informazione pubblica in merito al conflitto tra Russia e Ucraina e in relazione alla propaganda e disinformazione.

Coglie l'occasione per rilevare che proprio l'iniziativa del Copasir conferma la sua personale convinzione che sia necessaria una *policy* sugli ospiti della tv pubblica, oggetto di una proposta di risoluzione in corso di esame. Del resto, tale esigenza, in qualche modo richiamata dallo stesso Amministratore delegato della Rai, risulta in linea con i compiti di indirizzo e vigilanza attribuiti a questa Commissione.

L'audizione odierna, oltre che sulle tematiche appena richiamate, potrà essere utile per acquisire elementi informativi su diverse questioni all'attenzione della Commissione. In particolare si riferisce alle forti preoccupazioni espresse in una lettera dall'USIGRAI per l'ordine del giorno con cui la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a non riscuotere più il canone attraverso la bolletta a partire dal 2023. Secondo il Sindacato infatti questa operazione potrebbe mettere a rischio l'esistenza stessa del Servizio pubblico.

A tale riguardo, fa presente che in data odierna i seguenti sindacati: Sindacato lavoratori comunicazione (SLC-CGIL), della Federazione informazione spettacolo e telecomunicazioni (FISTEL-CISL), dell'Unione italiana lavoratori della comunicazione (UILCOM-UIL), della Federazione Nazionale Comunicazioni (FNC-UGL), del Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni e Radiotelevisioni (SNATER) e della Confederazione sindacati autonomi lavoratori (LIBERSIND-CONF.SAL hanno fatto richiesta di poter essere auditi in una delle prossime sedute.

Evidenzia come il tema dei conti della Rai susciti grande preoccupazione e inviti a una gestione oculata che valorizzi innanzitutto le risorse interne all'Azienda, tema di particolare attualità anche a fronte delle notizie di contratti che vengono stipulati con soggetti esterni. A questo riguardo nota come sarebbe importante poter disporre di un rapporto dettagliato della RAI sugli incarichi attualmente attribuiti al personale giornalistico e dirigenziale dipendente dell'azienda.

A seguito del dibattito apertosi con l'intervento di un direttore RAI a una *convention* politica, oggetto peraltro di un quesito, chiede all'Amministratore delegato quale sia stata la procedura di autorizzazione seguita e anche quali siano le procedure che adotterà l'Azienda per situazioni simili, a difesa dell'autorevolezza e dell'indipendenza del servizio pubblico, in vista delle elezioni politiche dell'anno prossimo, la cui campagna si preannuncia particolarmente accesa.

Inoltre, ricorda che la Commissione ha approvato il 23 febbraio scorso un atto di indirizzo sulla vicenda della cancellazione delle edizioni notturne dei TG regionali e nel frattempo il Giudice del lavoro di Roma ha accertato la condotta antisindacale della Rai. Con lettera dell'8 aprile il dottor Fuortes ha fornito rassicurazioni circa l'avvio di confronti tra l'Azienda e l'Usigrai e la valutazione di proposte alternative all'edizione notturna. Chiede pertanto all'Amministratore delegato un aggiornamento al riguardo, anche in considerazione di alcuni accordi siglati ieri tra la stessa Usigrai e l'Azienda che, nel potenziare, tra l'altro, redazioni ed organici, richiedono comunque un'attenta verifica sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, da lui stesso definita «critica e complicata» in due precedenti audizioni.

Ricorda altresì che l'audizione dell'Amministratore delegato rientra nel ciclo di audizioni, che la Commissione sta svolgendo, avente ad oggetto quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo scorso, circa la possibilità che la RAI possa ridurre la propria partecipazione nella controllata RAI Way S.p.a. fino al limite del 30 per cento del capitale.

Rammenta che il ciclo di audizioni è iniziato il 17 marzo scorso con l'intervento del Ministro dello sviluppo economico ed è proseguito con l'audizione dell'Amministratore delegato di Rai Way il 12 aprile. Nella seduta del 6 aprile la Commissione ha approvato l'atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a.

Fa presente che in data odierna i sindacati, precedentemente elencati, hanno fatto richiesta di poter essere auditi anche su tale argomento in una delle prossime sedute.

Ricorda che entro l'anno in corso dovrà essere sottoscritto il nuovo contratto di servizio tra la RAI e il Ministero dello sviluppo economico: poiché si tratta di un passaggio della massima importanza, sul quale peraltro la Commissione sarà chiamata ad esprimere un parere obbligatorio,

chiede all'Amministratore delegato di poter avere delle informazioni sui contenuti del contratto, sia in via generale, sia in particolare sul futuro assetto di Rai Way S.p.a. A questo proposito, fa notare che le agenzie di stampa riportano la notizia di un incontro che si sarebbe svolto oggi a Palazzo Chigi cui hanno partecipato il Presidente e l'Amministrato delegato della Rai avente ad oggetto il prossimo contratto di servizio.

A seguito di segnalazioni pervenute evidenzia l'importanza del fatto che il servizio pubblico dedichi adeguati spazi all'informazione sui referendum abrogativi del 12 giugno prossimo, anche al di là di quelli previsti dalla delibera adottata dalla Commissione la scorsa settimana.

Infine a seguito della segnalazione di dipendenti della redazione italiana di Euronews chiede al dottor Fuortes quali siano le intenzioni della RAI circa le quote detenute dall'Azienda all'interno di Euronews stessa.

Il dottor Fuortes è accompagnato dal dottor Giuseppe Pasciucco, Direttore responsabile dello Staff dell'Amministratore delegato, dal dottor Luca Mazzà, Direttore delle relazioni istituzionali della Rai, e dal dottor Maurizio Caprara, assistente dell'Amministratore delegato per le attività di comunicazione e relazioni esterne.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola al dottor Fuortes per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Il dottor FUORTES svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il deputato CARELLI *(CI)*, la senatrice FEDELI *(PD)*, il PRESIDENTE, il deputato Andrea ROMANO *(PD)*, il senatore GASPARRI *(FIBP-UDC)*, la senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)*, la deputata MARROCCO *(FI)*, le senatrici GARNERO SANTANCHÈ *(FdI)* e DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*, il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, il deputato ANZALDI *(IV)* e la senatrice RICCIARDI *(M5S)*.

Interviene in replica l'amministratore delegato della Rai, dottor Carlo FUORTES.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

Richieste di partecipazione alle trasmissioni di comunicazione in materia referendaria

Il PRESIDENTE informa che, ai sensi dell'articolo 3 della delibera in materia di comunicazione politica per l'imminente campagna referendaria, approvata dalla Commissione il 26 aprile scorso, sono pervenute le richie-

ste di partecipazione alle trasmissioni da parte dei seguenti organismi, che devono ritenersi ammissibili:

– COMITATO PER IL NO AI *REFERENDUM* SULLA GIUSTIZIA
– COMITATO 6 G
– FAREAMBIENTE
– PARTITO RADICALE
– LISTA PANNELLA
– GIUSTIZIA GIUSTA! Associazione la riforma della giustizia in Italia
– IO DICO SI
– COMITATO SI PER LA LIBERTÀ, SI PER LA GIUSTIZIA
– COMITATO PROMOTORE GIUSTIZIA GIUSTA
– ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 22,15.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 15,05.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Seguito dell'esame della Relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Seguito dell'esame e rinvio)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 aprile la Presidenza ha presentato una nuova stesura della proposta di Relazione e che è stato fissato per le ore 12 di oggi il termine per la presentazione di proposte di riformulazione e di integrazione.

Ricorda altresì che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la proposta di Relazione sarà oggetto di ulteriore discussione nella settimana dal 9 al 13 maggio e sarà deliberata nella settimana successiva.

Avverte che sono pervenute due proposte di riformulazione ed integrazione, presentate dall'onorevole Francesca Galizia e dal senatore Cristiano Zuliani.

Le proposte sono in distribuzione e saranno allegate al resoconto sommario della seduta odierna *(vedi allegato).*

Cristiano ZULIANI *(L-SP-PSd'AZ)*, esprime il suo apprezzamento per la convergenza raggiunta sul testo e l'assenza di proposte sostanziali di modifica. Segnala l'esigenza di riformulare un passaggio della proposta d'integrazione presentata dalla senatrice Galizia in relazione alle iniziative di contrasto alle mafie nigeriane, onde evitare errori interpretativi.

Filippo Giuseppe PERCONTI *(M5S)*, intervenendo da remoto, conviene sull'opportunità di riformulare la proposta d'integrazione all'osservazione svolta dal senatore Zuliani.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, apprezza l'impegno in tal senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,20.

ALLEGATO

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE E OSSERVAZIONE ALLA NUOVA PROPOSTA DI RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO DAL 14 NOVEMBRE 2018 AL 30 MARZO 2022

(ART. 37 DELLA LEGGE N. 189 DEL 2002)

Al paragrafo «Ulteriori tematiche: sanatoria migranti, lavoratori transfrontalieri, libera circolazione delle persone dopo la *Brexit,* crisi Ucraina», *dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:* «Il Comitato si è altresì concentrato sulla diffusione e sulla pericolosità della criminalità nigeriana, svolgendo le audizioni del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede (2 ottobre 2019), del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho (27 novembre 2019), nonché del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, Stefano Castellani, e Commissario della polizia locale di Torino presso la procura della Repubblica, Fabrizio Lotito, con particolare riferimento al tema delle mafie nigeriane (19 febbraio 2020). Un confronto importante con alcuni tra gli esperti più illustri sul tema ha permesso, dunque, di stimare la dimensione del fenomeno e di acquisirne una mappatura territoriale utile a monitorarlo più in profondità.

Le mafie nigeriane rispondono ad un mercato fatto di domanda ed offerta, in cui i neri vendono (droga, prostitute, carte di credito, organi) e i bianchi comprano. Si contraddistinguono per la brutalità della violenza con cui intimidiscono i loro affiliati e le loro vittime ed hanno una struttura organizzata che vede molti aspetti di vicinanza alla mafia italiana. Esse, infatti, da un lato hanno gli stessi caratteri delle nostre mafie, dall'altro lato sfruttano gli esseri umani. Le mafie nigeriane sono andate rafforzandosi in questi ultimi anni poiché sono riuscite ad avere articolazioni presenti quasi in tutte le regioni italiane e in tutti i Paesi dell'Europa; hanno una proiezione nazionale e internazionale nel nostro Paese, con una base molto forte nel Paese di origine. Il Comitato ha avuto modo di approfondire i profili sui quali incentrare ulteriormente futuri interventi, sia di tipo normativo sia di tipo operativo, nella prospettiva di un miglioramento delle attività di contrasto e repressione di queste forme di criminalità organizzata, le quali è importante che vadano in due diverse direzioni, difendendo i nostri confini, che sono anche confini europei, ed allo stesso tempo garantendo i diritti dei migranti più deboli – donne e bambini – che sono le vittime di prostituzione e tratta di essere umani che questa organizzazione gestisce».

Conseguente alla rubrica del medesimo paragrafo, dopo le parole: «sanatoria migranti,», *aggiungere le seguenti:* «lotta alle mafie nigeriane,».

On. Galizia

Si inserisca una sintesi di confronto dei dati contenuti nei «Riepiloghi annuali» – «Cruscotto statistico» rappresentativi dell'evoluzione del fenomeno degli sbarchi e l'accoglienza dei migranti presso le strutture gestite dalla Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, reperibili sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in relazione al periodo dall'insediamento del Comitato, al 30 marzo 2022.

Sen. Zuliani

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di Massimo Centemero, Direttore generale del Consorzio italiano Compostatori

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Massimo Centemero, Direttore generale del Consorzio italiano Compostatori.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dei traffici illeciti delle buste di plastica.

Massimo CENTEMERO, *Direttore generale del Consorzio italiano Compostatori*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto Zolezzi *(M5S)* e Stefano VIGNAROLI, *presidente.*

Massimo CENTEMERO, *Direttore generale del Consorzio italiano Compostatori*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Luca Bianconi, Presidente di Assobioplastiche, e di Marco Versari, Presidente di Biorepack

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Luca Bianconi, Presidente di Assobioplastiche, accompagnato dalla dott.ssa Elisabetta Bottazzoli, Direttore dell'associazione, nonchè di Marco Versari, Presidente di Biorepack.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dei traffici illeciti delle buste di plastica.

Luca BIANCONI, *Presidente di Assobioplastiche*, ed Elisabetta BOTTAZZOLI, *Direttore dell'Associazione*, svolgono una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Stefano VIGNAROLI, *presidente.*

Luca BIANCONI, *Presidente di Assobioplastiche*, ed Elisabetta BOTTAZZOLI, *Direttore dell'Associazione*, rispondono ai quesiti posti.

Marco VERSARI, *Presidente di Biorepack*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI *(M5S)* e Stefano VIGNAROLI, *presidente.*

Marco VERSARI, *Presidente di Biorepack*, e Luca BIANCONI, *Presidente di Assobioplastiche*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,50.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria
217ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

Esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica

Il Comitato procede all'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica.

Dopo che il PRESIDENTE svolge alcune osservazioni introduttive, interviene il relatore, deputato Maurizio CATTOI *(M5S)*, che fornisce una prima illustrazione sui temi che saranno affrontati nella Relazione.

Intervengono quindi il PRESIDENTE e i deputati VITO *(FI)* e Raffaele VOLPI *(Lega)*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021

Il Comitato procede al seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della Legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021.

Prendono la parola per alcune osservazioni il PRESIDENTE, il senatore FAZZONE *(FIBP-UDC)* e i deputati Enrico BORGHI *(PD)*, DIENI *(M5S)*, Raffaele VOLPI *(Lega)*, VITO *(FI)* e Maurizio CATTOI *(M5S)*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 4 maggio 2022

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,30 alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,20.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dopo aver introdotto l'audizione, sospende la seduta per consentire la soluzione di un inconveniente tecnico nel collegamento da remoto dei rappresentanti della Corte dei conti.

La seduta, sospesa alle ore 8,25, è ripresa alle ore 8,30.

Francesco PETRONIO, *Presidente di Sezione della Corte dei conti preposto alla funzione di referto della Sezione delle Autonomie*, svolge, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell'audizione, trasmettendo della documentazione alla Commissione.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Petronio per la relazione svolta, dispone che la documentazione trasmessa sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Mercoledì 4 maggio 2022

Plenaria
110ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

*È presente la dottoressa Simona Calai Granelli, Governatrice del Distretto 209 Italia dell'*International Inner Wheel, *accompagnata dalla professoressa Roberta Cesaretti.*

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni.

Avverte altresì che l'audita e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Audizione della Governatrice del Distretto 209 Italia dell'*International Inner Wheel* su un progetto educativo di prevenzione della violenza di genere nelle scuole

La presidente VALENTE introduce i temi dell'audizione.

Interviene la dottoressa CALAI GRANELLI, Governatrice del Distretto 209 Italia dell'*International Inner Wheel* che, svolgendo la propria relazione, illustra il progetto finalizzato alla prevenzione della violenza di genere e all'educazione al rispetto nelle scuole, organizzato dal suo Distretto. Interviene altresì la professoressa CESARETTI, collaboratrice del progetto, per fornire alcune precisazioni sull'attuazione del medesimo.

Intervengono per ringraziare le audite e per porre domande le senatrici ALESSANDRINI *(L-SP-PSd'Az)* e LEONE *(M5S)*, alle quali risponde la professoressa CESARETTI.

La PRESIDENTE, ringraziando le audite, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

€ 7,60